COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.10.2026
COM(2026) 1037 final

2026/0340 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1860, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio

{SEC(2026) 1037 final} - {SWD(2026) 1037 final} - {SWD(2026) 1038 final} - {SWD(2026) 1039 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il funzionamento e la sostenibilità del sistema europeo di migrazione e asilo si basano su un sistema globale che gestisce la migrazione a lungo termine. Il rimpatrio effettivo dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione europea ("UE" o "Unione") è indispensabile ai fini dell'integrità del sistema europeo.

Nell'ambito del nuovo approccio alla migrazione presentato nella strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione[(1)], l'UE dispone ora di norme rigorose e più moderne in materia di rimpatrio. Il nuovo regolamento sui rimpatri[(2)] rafforza l'approccio comune al rimpatrio attraverso procedure più efficaci, una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri e con i paesi terzi e strumenti a sostegno dell'attuazione dei rimpatri. La semplificazione e l'automazione dei processi di rimpatrio possono quindi contribuire ulteriormente a ridurre gli oneri amministrativi e il carico di lavoro delle autorità nazionali, portando alla semplificazione e all'aumento dell'efficienza del sistema di rimpatrio. Il regolamento sui rimpatri opera di pari passo con le norme del patto sulla migrazione e l'asilo, che colmano le lacune tra asilo e rimpatrio, anche attraverso le procedure alle frontiere esterne, e rafforzano la cooperazione tra le diverse autorità, all'interno degli Stati membri e tra di essi, con le agenzie dell'Unione europea e con paesi terzi.

L'UE ha compiuto progressi nel rafforzamento dell'efficacia dei rimpatri. Nel 2025 gli Stati membri hanno emesso 487 285 ordini di lasciare il territorio e 136 665 cittadini di paesi terzi il cui soggiorno era irregolare sono stati effettivamente rimpatriati, il che corrisponde a un tasso di rimpatrio del 28 %. Sebbene tale tasso di rimpatrio rappresenti un netto miglioramento rispetto al 2024 (quando era del 24 %), occorrono ancora progressi significativi al fine di garantire che tutti i cittadini di paesi terzi a cui è stato ingiunto di lasciare il territorio siano effettivamente rimpatriati.

In tale contesto la Commissione prende ulteriori iniziative per migliorare ulteriormente l'efficacia dei rimpatri presentando questa nuova iniziativa che istituisce una struttura digitale comune in grado di connettere le autorità, i processi e gli strumenti interessati. Parallelamente a questa iniziativa la Commissione propone anche di rivedere il mandato di Frontex per rafforzare notevolmente il suo ruolo in quanto attore dell'Unione nel sistema comune di rimpatrio. Insieme al nuovo regolamento sui rimpatri, queste iniziative rivelano come sia aumentata l'ambizione dell'UE di rendere più rapidi ed efficaci i rimpatri, in quanto elementi fondamentali di un sistema ben gestito di migrazione nell'UE.

La digitalizzazione è un fattore importante del pacchetto di strumenti dell'UE per rendere i rimpatri più efficaci, sostenere l'attuazione del nuovo sistema comune di rimpatrio dell'UE istituito dal regolamento sui rimpatri e ridurre gli oneri amministrativi. Rendendo più efficienti le procedure e il coordinamento e più affidabile la raccolta dei dati, i sistemi digitali sono essenziali al fine di progettare, applicare e monitorare in maniera efficace la politica e le norme in materia di migrazione. Contribuiscono a realizzare strumenti moderni, sicuri ed

(1) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione, COM(2026) 45 final del 26 gennaio 2026.

(2) Regolamento (UE) 2026/2280 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2026, che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (GU L, 2026/2280, 15.10.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/2280/oj).

efficienti volti a migliorare la qualità, la coerenza e la tempestività del processo decisionale in materia di rimpatrio, nonché a rafforzare l'applicazione delle norme. La digitalizzazione contribuirà a rendere disponibili le informazioni ove e quando necessario, ad automatizzare i processi, a ridurre il lavoro manuale e i corrispondenti oneri amministrativi, ad agevolare la cooperazione tra le autorità e a migliorare il monitoraggio e l'attuazione dei rimpatri. La digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione contribuisce quindi notevolmente al sistema comune di rimpatrio dell'UE, integrando il maggior ruolo operativo di Frontex in materia e aiutando a tradurre l'accresciuta ambizione dell'UE nel settore del rimpatrio in un'azione più coordinata, efficiente ed efficace.

Nonostante i notevoli sforzi compiuti a livello nazionale e di UE negli ultimi anni, il panorama digitale per la gestione dei casi relativi ai rimpatri rimane frammentato, presentando uno sviluppo disomogeneo, ampie differenze in termini di disponibilità dei dati, di funzionalità e interoperabilità, nonché una condivisione limitata dei dati. Innanzitutto, le informazioni necessarie per svolgere efficientemente i processi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione non sono facilmente accessibili a tutte le autorità pertinenti. I dati disponibili necessari per completare in maniera rapida tali processi non sono sufficientemente condivisi e accessibili all'interno dello stesso Stato membro, tra gli Stati membri (e tra gli Stati membri e Frontex) e tra gli Stati membri (o Frontex) e paesi terzi. In secondo luogo, le autorità competenti in materia di migrazione devono far fronte a oneri amministrativi eccessivi. In terzo luogo, sono necessarie statistiche più dettagliate e rapidamente disponibili in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione.

Tali problemi sono imputabili a tre fattori principali. Innanzitutto, la digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione rimane insufficiente e frammentata in tutta l'UE. I sistemi nazionali di rimpatrio presentano variazioni notevoli in termini di disponibilità, funzionalità e interoperabilità e sono spesso scollegati dagli strumenti dell'UE esistenti per la riammissione e la reintegrazione. Analogamente, la governance è frammentata, con responsabilità ripartite tra Stati membri, agenzie dell'UE e partner di paesi terzi, il che comporta norme incoerenti, disposizioni complesse in materia di protezione dei dati e dipendenza da finanziamenti e dalla cooperazione esterni. In secondo luogo, anche quando sistemi digitali di gestione dei casi sono presenti e integrati, le funzionalità di tali sistemi sono spesso inadeguate. Raramente presentano caratteristiche essenziali quali l'adeguamento dei termini o il seguito automatico dato alle decisioni di rimpatrio. Limitazioni tecniche, quali la mancanza di collegamento al sistema d'informazione Schengen o di un identificativo unico per ciascun rimpatriando, possono portare a una duplicazione dei casi e a statistiche inaffidabili. In terzo luogo, la mancanza di basi giuridiche sufficientemente chiare per la condivisione dei dati e lo sviluppo di sistemi IT limita l'uso dei sistemi IT esistenti e impedisce lo sviluppo di sistemi nuovi.

In tale contesto, la proposta intende sostenere un'attuazione più efficace ed efficiente delle norme in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare, stabilite nel regolamento sui rimpatri, e a contribuire all'attuazione del nuovo approccio in materia di migrazione. Fornendo i mezzi digitali necessari per sostenere l'attuazione delle nuove norme comuni, la proposta contribuirà a rendere il sistema comune di rimpatrio più efficiente e operativo nella pratica, con flussi di lavoro più semplici e automatizzati in grado di ridurre gli oneri amministrativi. A lungo termine, ciò costituirebbe il primo passo verso un sistema dell'UE globale, integrato e digitalizzato di gestione della migrazione, che andrebbe oltre i processi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione e potrebbe comprendere altri processi migratori quali l'asilo.

L'iniziativa mira a migliorare la condivisione dei dati tra le autorità competenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, al fine di garantire che siano disponibili le

informazioni necessarie per svolgere e monitorare i processi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione; a ridurre in modo significativo gli oneri amministrativi e il carico di lavoro delle autorità nazionali; a portare avanti la digitalizzazione dei processi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione e porre rimedio alle funzionalità limitate dei sistemi IT esistenti al fine di garantire che i processi e gli obblighi di relazione siano più digitalizzati, semplificati e automatizzati; e a migliorare la raccolta dei dati al fine di consentire la creazione automatizzata di statistiche più accurate e dettagliate e la loro tempestiva disponibilità.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Gli orientamenti politici della presidente von der Leyen per il periodo 2024-2029 hanno annunciato un nuovo approccio comune sui rimpatri, comprensivo di un nuovo quadro legislativo volto ad accelerare e semplificare il processo, a garantire che i rimpatri avvengano in modo dignitoso, a digitalizzare la gestione dei casi e a fare sì che le decisioni di rimpatrio siano riconosciute reciprocamente in tutta Europa[(3)]. Il patto sulla migrazione e l'asilo invita a sfruttare appieno il potenziale dei sistemi digitali al fine di conseguire procedure più efficienti nel settore della migrazione.

La strategia dell'UE sui rimpatri volontari e la reintegrazione[(4)] e la strategia operativa per rimpatri più efficaci del coordinatore dell'UE per i rimpatri[(5)] hanno sottolineato l'importanza di sfruttare appieno il potenziale dei sistemi digitali al fine di migliorare l'efficienza. Questo punto è stato menzionato anche nel programma di lavoro della Commissione per il 2025[(6)] e in quello per il 2026[(7)] si fa riferimento alla digitalizzazione del processo di rimpatrio come modo per proseguire i lavori di modernizzazione del sistema europeo comune di rimpatrio e come iniziativa con una marcata dimensione di semplificazione. La strategia europea a lungo termine di gestione dell'asilo e della migrazione ha sottolineato ancora una volta che lo sviluppo di sistemi digitali per la gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della reintegrazione e della riammissione contribuirà ulteriormente a ridurre il carico di lavoro amministrativo delle autorità nazionali, semplificando e automatizzando i processi.

Il regolamento sui rimpatri individua nei sistemi digitali per la gestione dei processi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione una delle componenti del sistema comune di rimpatrio[(8)], considerando che i sistemi digitali sono essenziali al fine di sostenere un'attuazione efficace delle norme in materia di rimpatrio, anche per introdurre caratteristiche digitali a sostegno del riconoscimento reciproco obbligatorio delle decisioni di rimpatrio. Il regolamento sui rimpatri stabilisce basi giuridiche chiare per la condivisione e il trasferimento dei dati necessari per completare i processi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione, nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati, ma non disciplina i mezzi tecnici attraverso i quali tali dati dovrebbero essere condivisi e trasferiti. L'indicazione

(3) Ursula von der Leyen, Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024–2029, Strasburgo, 18 luglio 2024.

(4) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, La strategia dell'UE sui rimpatri volontari e la reintegrazione, COM(2021) 120 final del 27 aprile 2021.

(5) Commissione europea, documento strategico: Verso una strategia operativa per rimpatri più efficaci, COM(2023) 45 final del 24 gennaio 2023.

(6) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Programma di lavoro della Commissione per il 2025 Avanti insieme: un'Unione più coraggiosa, più semplice e più rapida, COM(2025) 45 final dell'11 febbraio 2025.

(7) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Programma di lavoro della Commissione per il 2026. È ora che l'Europa si renda indipendente, COM(2025) 870 final del 21 ottobre 2025.

(8) Articolo 40, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sui rimpatri.

dettagliata di tali mezzi tecnici contribuirà a garantire che misure tecniche e organizzative adeguate siano operative e rispettate.

Parallelamente, la Commissione sta presentando una proposta di revisione del mandato di Frontex destinata anche ad ampliare il suo ruolo quale soggetto dell'Unione attivo nel contesto del sistema comune di rimpatrio. Il mandato riveduto affiderà all'Agenzia le responsabilità e le capacità necessarie per contribuire alla digitalizzazione dei processi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione, creando sinergie con la presente proposta e contribuendo a creare la dorsale digitale comune necessaria per un sistema di rimpatrio più integrato, efficiente ed efficace in tutta l'Unione.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è in linea con l'ambizione generale dell'UE che consiste nel trovare e promuovere soluzioni europee nell'era digitale, semplificare i processi e ridurre il carico di lavoro amministrativo delle autorità nazionali e dell'UE pertinenti. Ove opportuno, le funzionalità dei sistemi di nuova istituzione dovrebbero avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, conformemente al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio[(9)].

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica a livello di UE per la presente azione è stabilita all'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale articolo conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di adottare misure nel settore dell'immigrazione clandestina e del soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare. Lo sviluppo e l'attuazione di sistemi digitali efficienti di gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione costituiscono un mezzo per conseguire tale scopo.

La proposta si basa inoltre sull'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), TFUE per consentire la modifica mirata del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019[(10)]. L'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), TFUE conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di adottare misure relative ai controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne e qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.

(9) Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).

(10) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/817/oj).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

I problemi individuati non possono essere risolti in maniera efficace a livello nazionale. Data l'entità della frammentazione del panorama digitale esistente, in assenza di un coordinamento da parte dell'UE e di un quadro giuridico adeguato dell'UE, gli Stati membri continueranno a sviluppare sistemi compartimentati, con conseguenti inefficienze, digitalizzazioni disomogenee e costi più elevati. Ciò ostacolerebbe l'attuazione di norme comuni in materia di rimpatrio, compreso il nuovo regolamento sui rimpatri, e di conseguenza non permetterebbe di raggiungere livelli ottimali di rimpatri. Tali circostanze inciderebbero altresì sul corretto funzionamento delle norme previste dal patto sulla migrazione e l'asilo e avrebbero un impatto sullo spazio Schengen.

Un intervento a livello di UE è essenziale al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi IT pertinenti tra gli Stati membri, anche sfruttando i sistemi di informazione dell'UE, nonché uno scambio di dati coerente e l'efficienza operativa in tutti gli Stati membri. Soltanto un approccio coordinato a livello di UE è in grado di affrontare in modo coerente le complessità transfrontaliere che gli Stati membri si trovano attualmente ad affrontare, ad esempio per quanto riguarda la condivisione insufficiente dei dati tra gli Stati membri.

- **Proporzionalità**

Per affrontare i problemi individuati, la proposta prevede una soluzione basata su un approccio parzialmente decentrato, che si fonderà sui sistemi esistenti a livello nazionale e di UE.

Per la gestione dei casi di rimpatrio, questa soluzione offrirà agli Stati membri la flessibilità di basare i loro sistemi per la gestione dei casi di rimpatrio ("RECAMAS nazionali") su un modello di documento e su specifiche sviluppati da Frontex ("modello di RECAMAS") oppure su un'implementazione informatica di riferimento, costituita da diversi moduli digitali, sviluppata da Frontex e basata sul modello di RECAMAS ("RECAMAS di Frontex"), oppure su una combinazione dei due. Questo approccio consentirà agli Stati membri di basarsi sugli investimenti precedenti, garantendo nel contempo la convergenza verso un quadro comune.

I sistemi per la gestione dei casi nel settore della riammissione ("iRCMS") e della reintegrazione ("RIAT") saranno forniti a livello di UE.

Basandosi sui sistemi esistenti e su un approccio parzialmente decentrato, la proposta si limita a quanto necessario al fine di risolvere i problemi individuati.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Un regolamento costituisce lo strumento più adatto per conseguire gli obiettivi strategici auspicati, data la finalità di istituire un nuovo sistema digitale integrato di gestione dei casi a livello tanto nazionale quanto di UE.

I regolamenti sono vincolanti, direttamente applicabili in tutti gli Stati membri e garantiscono norme uniformi in tutta l'UE. I problemi esistenti di frammentazione e incoerenze in relazione alla gestione digitale dei processi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione sono in larga misura causati da approcci nazionali divergenti. Di conseguenza il regolamento è lo strumento migliore per affrontare tali problemi.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nel 2025 è stato condotto un ampio e approfondito processo di consultazione coinvolgendo tutti i portatori di interessi pertinenti.

Si sono svolti colloqui con le autorità nazionali degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati Schengen, le agenzie e le istituzioni dell'UE pertinenti (eu-LISA, Frontex, Garante europeo della protezione dei dati), nonché con le organizzazioni della società civile, le organizzazioni internazionali, il mondo accademico e i partner per la reintegrazione.

Sono state condotte tre diverse indagini scritte rivolte a tre tipi di portatori di interessi (ossia le autorità nazionali degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati Schengen, le organizzazioni della società civile e le organizzazioni internazionali).

È stato pubblicato un invito a presentare contributi che è rimasto aperto alla presentazione di riscontri dal 7 novembre 2025 al 5 dicembre 2025. Sono pervenuti 11 contributi da sette cittadini dell'UE, un'organizzazione internazionale, un'organizzazione non governativa, un'organizzazione professionale e un'impresa/organizzazione aziendale.

Il 30 settembre 2025 si è tenuto un seminario con i rappresentanti degli Stati membri, dei paesi associati Schengen e della Commissione.

Il 9 dicembre 2025 la Commissione ha tenuto una riunione dei portatori di interessi con i rappresentanti degli Stati membri, dei paesi associati Schengen e di Frontex.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile.

- **Valutazione d'impatto**

Valutazione d'impatto che accompagna la proposta.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

Nell'ambito della valutazione d'impatto è stato valutato l'impatto delle misure proposte sui diritti fondamentali. È stato constatato che la proposta rispetta i diritti fondamentali.

Possono sorgere rischi nel caso in cui la governance dei diversi sistemi IT non sia definita in modo sufficientemente chiaro, il che comporta difficoltà nell'individuare i ruoli e le competenze dei diversi responsabili e titolari del trattamento dei dati, nonché le norme applicabili in materia di protezione dei dati. Tali rischi sono attenuati mediante disposizioni chiare sulla governance dei sistemi e sulle corrispondenti norme applicabili. I ruoli e le responsabilità (titolare del trattamento, responsabile del trattamento) previsti dalle norme in materia di protezione dei dati saranno assegnati in maniera chiara.

È garantita la conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati e al regolamento sulla protezione dei dati per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE. La proposta prevede varie garanzie, tra cui la cifratura, i controlli dell'accesso e la registrazione degli audit.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Come specificato nella scheda finanziaria e digitale legislativa di accompagnamento, gli investimenti richiesti a livello dell'UE e degli Stati membri sono compatibili con il quadro

finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034 proposto e potrebbero essere finanziati durante il QFP 2028-2034.

Per sviluppare e migliorare i RECAMAS nazionali, gli Stati membri potranno utilizzare i fondi assegnati nell'ambito dei loro programmi nazionali conformemente alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 2028 al 2034[(11)].

Lo sviluppo e la manutenzione del RECAMAS di Frontex, dell'iRCMS, del RIAT e di un canale di comunicazione sicuro ("portale di comunicazione") saranno finanziati dal bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La proposta legislativa contiene disposizioni per il monitoraggio e la valutazione sulla base degli indicatori seguenti.

Obiettivo specifico 1: migliorare la condivisione dei dati

- Numero di serie di dati sui casi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione richiesti dagli Stati membri e messi a disposizione di altri Stati membri entro i termini applicabili stabiliti dal regolamento sui rimpatri;
- numero di richieste di riammissione trattate tramite l'iRCMS.

Obiettivo specifico 2: digitalizzazione, automazione e semplificazione dei processi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione

- Numero di RECAMAS nazionali esistenti;
- numero di Stati membri che utilizzano il RECAMAS di Frontex o parti dello stesso;
- numero di RECAMAS nazionali che hanno integrato l'iRCMS e il RIAT;
- numero di RECAMAS nazionali collegati al portale di ricerca europeo ("ESP" – *European Search portal*), all'archivio centrale di relazioni e statistiche ("CRRS" – *Central Repository for reporting and Statistics*) e al sistema d'informazione Schengen ("SIS");
- numero di RECAMAS nazionali collegati al portale di comunicazione;
- numero di sottoprocessi razionalizzati o automatizzati;
- durata media dei tempi di trattamento per singolo caso di rimpatrio, riammissione e reintegrazione;
- numero di membri del personale formati in merito alle nuove procedure e ai nuovi sistemi IT.

Obiettivo specifico 3: consentire la creazione di statistiche accurate

- Numero di serie di dati statistici (ai sensi del regolamento sui rimpatri) create automaticamente;
- numero di serie di dati statistici (ai sensi del regolamento sui rimpatri) fornite entro i termini applicabili stabiliti dal regolamento sui rimpatri.

(11) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 2028 al 2034, COM(2025) 540 final.

L'applicazione delle nuove norme sarà monitorata anche attraverso il meccanismo di valutazione e di monitoraggio Schengen.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il primo capo riguarda le disposizioni generali (articoli da 1 a 6). Stabilisce l'oggetto del regolamento (articolo 1) e le definizioni pertinenti (articolo 2). Stabilisce l'architettura informatica costituita da diverse componenti digitali (articolo 3) e gli obiettivi della digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione (articolo 4). Chiarisce il ruolo dei sistemi di informazione dell'UE e delle componenti dell'interoperabilità esistenti (articolo 5) e di altri sistemi IT nazionali pertinenti (articolo 6).

Il secondo capo (articoli da 7 a 14) riguarda i sistemi di gestione dei casi e affronta le questioni della registrazione (articolo 7), della consultazione (articolo 8), della rettifica e della cancellazione dei dati (articolo 9). Stabilisce le caratteristiche funzionali comuni che i tre futuri sistemi IT in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione dovrebbero avere (articolo 10) e le caratteristiche funzionali essenziali specifiche che ciascun sistema separato dovrebbe avere: il sistema nazionale per la gestione dei casi di rimpatrio ("RECAMAS nazionale") (articolo 11), il sistema integrato dell'UE per la gestione dei casi di riammissione ("iRCMS") (articolo 12) e il sistema dell'UE per la gestione dei casi di reintegrazione ("RIAT") (articolo 13). Istituisce il canale di comunicazione tra le autorità competenti in materia di migrazione ("portale di comunicazione") (articolo 14).

Il terzo capo riguarda lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi e le responsabilità corrispondenti (articoli da 15 a 26). Sono definiti i ruoli e le responsabilità per la fase di sviluppo (articolo 15) e la corrispondente governance informatica è stabilita attraverso la creazione di un consiglio di gestione del programma, analogamente a quanto previsto di solito per lo sviluppo di altri sistemi IT (articolo 16). Sono definiti ruoli e responsabilità per la gestione operativa dei sistemi (articolo 17) e sono incluse disposizioni specifiche in materia di sicurezza dei dati (articolo 18), tenuta dei registri (articolo 19), conservazione dei dati (articolo 20), diritti degli interessati (articolo 21), statistiche (articolo 22), responsabilità per il trattamento dei dati personali (articolo 23), formazione del personale (articolo 24), cooperazione necessaria tra le autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati (articolo 25) e sanzioni in caso di inosservanza del regolamento (articolo 26).

Il quarto capo stabilisce modifiche mirate di altri atti giuridici dell'Unione (articoli da 27 a 30) e più specificamente:

- il regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), dato che il mandato dell'eu-LISA sarà ampliato al fine di sostenere Frontex e istituire il portale di comunicazione (articolo 27);
- Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 28).
- i regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE, al fine di garantire che l'archivio centrale di relazioni e statistiche possa essere collegato ai sistemi nazionali e di consentire l'utilizzo del portale di comunicazione di nuova istituzione anche per lo scambio di

informazioni a sostegno della risoluzione dei collegamenti individuati dal rilevatore di identità multiple (articoli 29 e 30).

Il quinto capo contiene le disposizioni finali, che affrontano la questione dei costi (articolo 31), impongono agli Stati membri di informare le autorità competenti alla Commissione (articolo 32) e prevedono un'applicabilità graduale per sistema e per Stato membro al fine di garantire un'entrata in funzione graduale (articolo 33). Comprende una disposizione sulla procedura di comitato (articolo 34) e istituisce il gruppo consultivo, che fornirà sostegno tecnico al consiglio di gestione del programma (articolo 35). Impone agli Stati membri di istituire punti di contatto (articolo 36) e definisce le misure di monitoraggio e valutazione (articolo 37). Il regolamento dovrebbe entrare in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (articolo 38).

2026/0340 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1860, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[(1)],

visto il parere del Comitato delle regioni[(2)],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) La sostenibilità del sistema europeo comune di asilo e il buon funzionamento dello spazio Schengen dipendono dalla capacità di costruire un sistema generale di gestione della migrazione a lungo termine. Una politica di rimpatrio efficace è una componente essenziale di un sistema credibile di gestione della migrazione.

(2) Il patto sulla migrazione e l'asilo mira a costruire tale sistema e si fonda su processi rapidi e chiari e su una stretta cooperazione interconnessa tra diverse autorità, all'interno degli Stati membri e tra gli stessi, con le agenzie dell'Unione e con i paesi terzi. La legislazione del patto collega tra loro senza soluzione di continuità le procedure di asilo e di rimpatrio per aumentare l'efficienza e la coerenza del sistema di asilo e migrazione nel suo complesso.

(3) Il regolamento (UE) 2026/2280 del Parlamento europeo e del Consiglio[(3)], che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare, indica i sistemi digitali per la gestione del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione dei cittadini di paesi terzi come componenti fondamentali del sistema comune di rimpatrio.

(4) La Commissione, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) istituita dal

(1) GU C […] del […], pag. […].

(2) GU C […] del […], pag. […].

(3) Regolamento (UE) 2026/2280 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2026, che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (GU L, 2026/2280, 15.10.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/2280/oj).

regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo istituita dal regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] e gli Stati membri hanno effettuato investimenti significativi nello sviluppo e nell'implementazione di sistemi di tecnologia dell'informazione (IT) nel settore della gestione della migrazione.

(5) La gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione varia notevolmente tra uno Stato membro e l'altro in termini di disponibilità, livello di digitalizzazione e funzionalità dei sistemi IT. Gli attuali sistemi IT per il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione a livello nazionale e dell'Unione, essendo stati sviluppati separatamente e da attori diversi, formano un panorama digitale frammentato con possibilità limitate di interoperabilità e condivisione dei dati.

(6) Il quadro giuridico e operativo esistente limita lo scambio e la gestione efficaci delle informazioni nel processo di rimpatrio e crea inefficienze nella gestione delle procedure di rimpatrio, riammissione e reintegrazione, oltre che oneri amministrativi. È quindi necessario stabilire un quadro coerente per i sistemi digitali nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione così da favorire l'istituzione di un sistema comune di rimpatrio nell'Unione.

(7) Affinché le procedure di rimpatrio siano svolte in modo sistematico e rapido, tutti gli Stati membri dovrebbero usare sistemi nazionali per la gestione dei casi di rimpatrio (*national return case management systems*, "RECAMAS nazionali"). Per garantire un livello minimo di efficacia ed efficienza, i RECAMAS nazionali dovrebbero essere basati su un modello di documento e specifiche sviluppati da Frontex ("modello di RECAMAS") oppure su un'implementazione IT di riferimento elaborata da Frontex sulla base del modello di RECAMAS ("RECAMAS di Frontex"), oppure su una combinazione tra il modello di RECAMAS e moduli digitali specifici del RECAMAS di Frontex. Gli Stati membri potrebbero sviluppare i rispettivi RECAMAS nazionali integrandovi alcuni moduli specifici del RECAMAS di Frontex, come un'applicazione che permetta di comunicare con i cittadini di paesi terzi oggetto di procedure di rimpatrio. Gli Stati membri che scelgono di adottare il RECAMAS di Frontex o alcuni dei suoi moduli dovrebbero integrarli nel rispettivo ambiente digitale e adattarli ulteriormente alle loro esigenze. Il RECAMAS di Frontex dovrebbe essere fornito agli Stati membri come sistema IT autonomo di non-produzione. Di conseguenza, il RECAMAS di Frontex non dovrebbe funzionare in un ambiente di produzione attivo né contenere dati personali.

(8) Per favorire una cooperazione rapida ed efficace con i paesi terzi e con i terzi situati in paesi terzi nel quadro delle procedure di riammissione e reintegrazione, secondo le norme applicabili ai trasferimenti internazionali di dati personali e nel debito rispetto

(4) Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1726/oj).

(5) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).

(6) Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj).

dei diritti fondamentali degli interessati, occorre stabilire, a livello di Unione, un sistema integrato per la gestione dei casi di riammissione (*integrated readmission case management system*, "iRCMS") e un sistema per la gestione dei casi di reintegrazione (*reintegration case management system*, "RIAT"). Tali sistemi dovrebbero permettere la gestione e lo scambio sicuri delle informazioni necessarie per identificare i cittadini di paesi terzi, emettere i documenti di viaggio, organizzare le operazioni di rimpatrio e gestire l'assistenza alla reintegrazione e l'assistenza successiva all'arrivo. In particolare, l'iRCMS dovrebbe servire a gestire le procedure di riammissione e a tale scopo potrebbe essere connesso ai sistemi digitali per la gestione dei casi di riammissione dei paesi terzi. Il RIAT dovrebbe servire a gestire le procedure di reintegrazione e permettere ai terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione di consultare e registrare i dati pertinenti. Affinché gli utenti autorizzati possano usare tali sistemi in modo efficace e continuato senza doversi disconnettere e riconnettere quando accedono a diversi sistemi, è opportuno che l'iRCMS e il RIAT siano integrati nel RECAMAS nazionale.

(9) Il portale di ricerca europeo (ESP) istituito dai regolamenti (UE) 2019/817[(7)] e (UE) 2019/818[(8)] del Parlamento europeo e del Consiglio agevola l'accesso ai sistemi di informazione dell'UE di cui all'articolo 4, punto 15), del regolamento (UE) 2019/817 e all'articolo 4, punto 15), del regolamento (UE) 2019/818 ("sistemi di informazione dell'UE") e l'interrogazione dei medesimi. L'ESP dovrebbe agevolare l'accesso rapido, continuato, efficace, sistematico e controllato delle autorità degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione a tali sistemi permettendo la loro interrogazione simultanea. Le autorità degli Stati membri, quali le autorità competenti per la migrazione, e le agenzie dell'Unione dovrebbero usare l'ESP per interrogare tali sistemi ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti conformemente ai rispettivi diritti di accesso ai sensi degli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi.

(10) Occorrono statistiche precise e affidabili per monitorare e valutare adeguatamente l'efficienza dei processi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione. L'archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) offre la possibilità di generare statistiche dai sistemi di informazione dell'UE. Al fine di evitare la duplicazione di strumenti digitali sarebbe efficiente ricorrere al CRRS, uno strumento statistico già esistente a livello di Unione, anche per consentire di creare statistiche precise e affidabili nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione. È quindi opportuno che il CRRS sia in grado di creare tali statistiche a partire dai RECAMAS nazionali, dall'iRCMS e dal RIAT e pertanto modificarlo di conseguenza. Le statistiche dovrebbero essere accessibili alle autorità competenti, a Frontex, a eu-LISA e alla Commissione in conformità dei rispettivi mandati.

(11) In vari Stati membri i sistemi esistenti per la gestione dei casi di rimpatrio sono collegati ad altri sistemi e banche dati nazionali pertinenti, come i sistemi per la

(7) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/817/oj).

(8) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj).

gestione dei casi di asilo o i sistemi di informazione a sostegno delle autorità giudiziarie, i quali contengono dati che contribuiscono direttamente o indirettamente alla gestione dei casi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione. In altri Stati membri sono in corso di sviluppo sistemi per la gestione dei casi di rimpatrio. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a mantenere e sviluppare tali connessioni e provvedere affinché i loro RECAMAS nazionali siano progettati in modo tale da permettere la connessione ad altri sistemi nazionali pertinenti, conformemente al diritto nazionale e nel rispetto del diritto fondamentale alla vita privata e alla protezione dei dati.

(12) Le autorità competenti, altre autorità nazionali e Frontex dovrebbero essere autorizzate a registrare nei sistemi per la gestione dei casi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione tutti i dati, compresi i dati personali, necessari per svolgere efficacemente tali procedure. I dati dovrebbero essere limitati a quanto necessario per gestire efficacemente i casi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione e ciascuna autorità dovrebbe garantire che i dati da essa registrati siano esatti e aggiornati.

(13) Sulla base di dati anonimizzati, le autorità competenti, altre autorità nazionali e Frontex dovrebbero fornire statistiche affidabili e precise nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione.

(14) Ogni trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679[(9)] e (UE) 2018/1725[(10)] del Parlamento europeo e del Consiglio, ove applicabile.

(15) Le autorità competenti dovrebbero avere accesso diretto soltanto ai dati da esse registrati nel RECAMAS nazionale, nell'iRCMS e nel RIAT. Tuttavia, se dall'uso del portale di ricerca europeo o dell'iRCMS o del RIAT risulta che lo stesso cittadino di paese terzo è oggetto di più casi di rimpatrio in diversi Stati membri, è opportuno che ogni autorità competente che abbia registrato dati su tale cittadino di paese terzo ottenga dall'altra autorità competente interessata, su richiesta ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2026/2280, i dati registrati relativi al cittadino in questione allo scopo di trattare il caso. Ove applicabile, i dati richiesti dovrebbero essere scambiati tramite un canale di comunicazione sicuro ("portale di comunicazione"). Con l'accordo dell'autorità competente che ha registrato i dati, Frontex dovrebbe essere in grado di consultare i dati registrati nel RECAMAS nazionale, nell'iRCMS e nel RIAT, soltanto per le finalità per le quali sono stati registrati.

(16) È opportuno che le autorità competenti e Frontex abbiano l'obbligo e la possibilità tecnica di rettificare e cancellare i dati inesatti, incompleti o registrati illecitamente che hanno registrato. Quando si tratta di dati personali, tale obbligo dovrebbe essere assolto conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Qualora un'autorità competente o Frontex constati che i dati registrati da un'altra autorità competente sono sostanzialmente inesatti, dovrebbe informarne quest'ultima non appena possibile. Tale informazione dovrebbe essere trasmessa tramite il portale di comunicazione.

(9) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(10) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(17) È opportuno stabilire requisiti funzionali per garantire un livello minimo di efficienza dei sistemi per la gestione dei casi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione. Tali funzionalità dovrebbero permettere l'assegnazione di un identificativo unico per ciascun caso e una gestione efficace dei casi, comprendente la creazione automatizzata dei casi, la verifica dell'identità e il monitoraggio in tempo reale degli status procedurali e dei termini, l'estrazione dei dati dal sistema d'informazione Schengen, lo scambio sicuro di dati con i paesi terzi e le autorità competenti, facilitando al tempo stesso la comunicazione digitale con i cittadini di paesi terzi, l'automazione delle procedure principali, quali l'avvio delle domande di riammissione, l'emissione di decisioni di rimpatrio, la generazione di segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen e la creazione dell'ordine europeo di rimpatrio nel sistema d'informazione Schengen, la gestione dei casi di reintegrazione mediante supporto informatico, compresa la gestione finanziaria, la garanzia della qualità e il monitoraggio delle prestazioni dei programmi di assistenza, nonché meccanismi di denuncia e tracciamento degli incidenti, strumenti operativi per la prenotazione dei voli, la gestione dei documenti di viaggio e il coordinamento logistico per agevolare l'attuazione pratica delle operazioni di rimpatrio, e le capacità analitiche per anticipare le fluttuazioni dei casi, generare statistiche a fini di monitoraggio e garantire la trasparenza nell'applicazione delle politiche di rimpatrio. Qualora ritenuto pertinente durante la fase di sviluppo, le funzionalità dei sistemi dovrebbero utilizzare sistemi di intelligenza artificiale, in conformità del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio[(11)].

(18) Non sempre i dati necessari per gestire i casi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione sono disponibili nei sistemi di informazione dell'UE, o perché non possono essere registrati in tali sistemi, ad esempio in quanto alcune categorie di dati relative alla prova prima facie della cittadinanza nel contesto delle procedure di riammissione sono troppo specifiche per essere conservate nell'Eurodac o nel sistema d'informazione Schengen, o perché non sono stati ancora registrati in tali sistemi o sono stati già cancellati dagli stessi. In simili casi, se necessario, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di condividere in modo rapido e sicuro i dati necessari per gestire i casi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione. Tali scambi dovrebbero essere coordinati e agevolati da punti di contatto unici.

(19) È opportuno istituire un portale di comunicazione che fornisca ai punti di contatto unici degli Stati membri e alle agenzie dell'Unione i mezzi tecnici necessari per condividere in modo rapido, sicuro ed efficiente i dati necessari alla gestione dei casi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione qualora tali dati non siano disponibili nei sistemi di informazione dell'UE. Il portale di comunicazione dovrebbe collegare tutti i RECAMAS nazionali e Frontex tramite la piattaforma per la gestione integrata dei rimpatri (*integrated return management platform*, IRMA) facilitando così lo scambio efficace dei dati. Gli Stati membri dovrebbero usare il portale di comunicazione qualora la condivisione di tali dati sia necessaria all'adempimento dei loro compiti e conformemente ai rispettivi diritti di accesso e alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

(11) Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024).

(20) Frontex dovrebbe basarsi sulle proprie competenze e continuare a sviluppare il modello di RECAMAS. In quanto usa frequentemente i sistemi esistenti per la gestione dei casi di riammissione e in quanto principale utilizzatrice del RIAT, Frontex è nella posizione migliore per assumere la responsabilità dello sviluppo, degli sviluppi tecnici e della gestione operativa dell'iRCMS e del RIAT. Poiché i sistemi per la gestione dei casi di rimpatrio rimarranno a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero mantenere la responsabilità dello sviluppo, degli sviluppi tecnici e della gestione operativa dei RECAMAS nazionali.

(21) Nello sviluppo del portale di comunicazione, è opportuno privilegiare il riutilizzo delle attuali infrastrutture digitali ben funzionanti per la comunicazione dei dati tra le autorità competenti in materia di migrazione, accelerando in tal modo l'implementazione tecnica del portale di comunicazione e contribuendo a ridurne i costi finanziari. Di conseguenza il portale di comunicazione potrebbe essere basato sull'infrastruttura digitale esistente di cui è attualmente responsabile eu-LISA, quale l'infrastruttura digitale su cui si fondano i sistemi SIRENE o DublinNet. eu-LISA dovrebbe pertanto assumere la responsabilità dello sviluppo, degli sviluppi tecnici e della gestione operativa di questo canale di comunicazione sicuro, e del monitoraggio degli sviluppi della ricerca utili per la gestione operativa. Per aggiornare il mandato di eu-LISA e affidare all'agenzia il ruolo di sostenere Frontex nello sviluppo del RECAMAS di Frontex, dell'iRCMS e del RIAT, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento istitutivo.

(22) Lo scambio digitale di informazioni con i paesi terzi coinvolti nelle procedure di riammissione concorre a una cooperazione più efficiente e favorisce la gestione tempestiva dei casi di riammissione. Qualora le intese in materia con un paese terzo prevedano siffatti scambi digitali, Frontex dovrebbe quindi predisporre, su richiesta della Commissione, le disposizioni tecniche necessarie a permettere la trasmissione sicura delle informazioni in questione. Tale cooperazione dovrebbe essere limitata alle informazioni necessarie al singolo caso di riammissione e non dovrebbe accordare al paese terzo un accesso generale all'iRCMS né alle informazioni ivi contenute.

(23) Per assicurare una cooperazione efficace tra tutti i portatori di interessi e una gestione e un coordinamento adeguati della fase di sviluppo del modello di RECAMAS, del RECAMAS di Frontex, dell'iRCMS, del RIAT e del portale di comunicazione, è opportuno istituire un consiglio di gestione del programma. Esso dovrebbe essere composto da 10 membri nominati dal consiglio di amministrazione di Frontex, dal consiglio di amministrazione di eu-LISA, dai direttori esecutivi di Frontex e di eu-LISA e dalla Commissione. Il consiglio di gestione del programma dovrebbe riunirsi periodicamente fino all'entrata in funzione di tutti i RECAMAS nazionali, dell'iRCMS, del RIAT e del portale di comunicazione. Il consiglio di gestione del programma dovrebbe continuare a riunirsi dopo l'entrata in funzione. Il consiglio di gestione del programma dovrebbe preparare relazioni periodiche e trasmetterle al consiglio di amministrazione di Frontex e a quello di eu-LISA.

(24) È necessario garantire un elevato livello di sicurezza per il RECAMAS nazionale, l'iRCMS, il RIAT e il portale di comunicazione, in quanto tali sistemi trattano dati operativi e personali sensibili la cui compromissione potrebbe mettere a rischio i diritti individuali, la sicurezza e la vita privata. È inoltre essenziale preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni scambiate tra gli Stati membri, Frontex ed eu-LISA, così da mantenere la fiducia e il funzionamento efficace della cooperazione nella gestione dei rimpatri. Di conseguenza, gli Stati membri, Frontex ed eu-LISA dovrebbero provvedere affinché i sistemi di cui sono responsabili

presentino un livello elevato di sicurezza dei dati. A questo scopo gli Stati membri, Frontex ed eu-LISA dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali e gli altri dati trattati in tali sistemi contro la distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione o l'accesso non autorizzati. Dette misure dovrebbero garantire, in particolare, la protezione fisica, il controllo dell'accesso, il controllo della conservazione, il controllo dell'utente, il controllo dell'accesso ai dati, il controllo della comunicazione, il controllo della registrazione dei dati, il controllo del trasporto, il recupero, l'affidabilità, l'integrità e l'autocontrollo, compresa l'individuazione automatica, entro 24 ore, di qualsiasi evento pertinente che possa indicare il verificarsi di un incidente di sicurezza.

(25) Per garantire la legittimità del trattamento dei dati, l'integrità e la sicurezza dei dati, e permettere un controllo efficace, è opportuno che tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nei RECAMAS nazionali, nell'iRCMS, nel RIAT e nel portale di comunicazione siano registrate. Le autorità competenti, le autorità di controllo della protezione dei dati e, ove opportuno, Frontex ed eu-LISA dovrebbero avere accesso alle registrazioni nella misura necessaria all'assolvimento dei rispettivi compiti.

(26) I dati personali registrati nel RECAMAS nazionale, nell'iRCMS e nel RIAT non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario per gli scopi per i quali sono trattati. Le autorità competenti necessitano sotto il profilo operativo di un periodo di conservazione di 10 anni per individuare, monitorare e valutare i casi relativi ai rimpatri nel corso del tempo, anche qualora le persone ricompaiano sotto identità diverse, e per garantire la continuità nel trattamento dei casi tra procedure e autorità diverse. Tale periodo è necessario anche per favorire la preparazione, l'emissione, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio e dei divieti d'ingresso e le relative misure di follow-up, compresa la verifica dell'osservanza delle decisioni, la gestione dei rischi di reingresso e il trattamento di domande reiterate o ricorsi, nonché per prevenire gli abusi dei programmi di assistenza alla reintegrazione, comprese le domande reiterate in Stati membri diversi. Quando la durata di un divieto d'ingresso supera i 10 anni, la conservazione è necessaria per tutta la durata del divieto, per consentire alle autorità di verificare ed eseguire efficacemente il divieto e per mantenere una registrazione esatta a fini di gestione delle frontiere, controllo della migrazione e sicurezza pubblica. Per garantire che i dati siano effettivamente cancellati, i sistemi dovrebbero prevedere la cancellazione automatica alla fine del periodo di conservazione. È opportuno che a Frontex, istituita dal regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [*regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea*], si applichino norme specifiche e un periodo di conservazione più breve, in quanto non emette decisioni di rimpatrio.

(27) Gli interessati dovrebbero essere effettivamente in grado di esercitare i loro diritti in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

(28) Al trattamento dei dati personali da parte di Frontex ed eu-LISA conformemente al presente regolamento dovrebbe applicarsi il regolamento (UE) 2018/1725, mentre al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri conformemente al presente regolamento dovrebbe applicarsi il regolamento (UE) 2016/679. Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere effettuato secondo le norme applicabili in materia di protezione dei dati e in modo da garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi.

(29) Per favorire il monitoraggio operativo, è opportuno che i dati statistici pertinenti provenienti dal RECAMAS nazionale, dall'iRCMS e dal RIAT siano registrati in modo automatizzato nel CRRS.

(30) Per garantire la rendicontabilità e la governance efficace della protezione dei dati nel funzionamento del RECAMAS, dell'iRCMS, del RIAT e del portale di comunicazione, è necessario specificare i ruoli delle autorità coinvolte nel trattamento dei dati personali. L'attribuzione dei ruoli in materia di governance dovrebbe riflettere le responsabilità operative e le capacità tecniche degli attori coinvolti per ciascun sistema interessato. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero designare l'autorità nazionale che agisce in qualità di titolare del trattamento per i dati inseriti nel RECAMAS nazionale e per la loro gestione operativa, mentre Frontex dovrebbe agire in qualità di responsabile del trattamento laddove registra dati in tali sistemi. Per quanto riguarda l'iRCMS, ogni Stato membro dovrebbe essere considerato titolare del trattamento dei dati che registra in tale sistema. Frontex dovrebbe essere considerata responsabile del trattamento dei dati che registra nell'iRCMS e della sua gestione operativa. Per quanto concerne il RIAT, ogni Stato membro dovrebbe essere considerato titolare del trattamento dei dati che registra in tale sistema relativi a casi gestiti nel quadro dei programmi nazionali di assistenza alla reintegrazione. Gli Stati membri e Frontex dovrebbero essere considerati contitolari del trattamento dei dati personali registrati nel RIAT relativi a casi gestiti nel quadro di un programma di assistenza alla reintegrazione dell'UE. Frontex dovrebbe essere considerata responsabile del trattamento dei dati che registra relativi a casi oggetto dei programmi nazionali di assistenza alla reintegrazione gestiti nel RIAT, nonché della gestione operativa del RIAT. Per quanto riguarda il portale di comunicazione, gli Stati membri e Frontex dovrebbero essere considerati contitolari del trattamento dei dati personali scambiati tramite il portale di comunicazione. eu-LISA dovrebbe essere considerata responsabile del trattamento in relazione alla gestione operativa del portale di comunicazione.

(31) Per garantire il funzionamento sicuro e lecito del RECAMAS nazionale, dell'iRCMS, del RIAT e del portale di comunicazione, è opportuno che il personale delle autorità competenti, di Frontex e di eu-LISA autorizzato ad accedere a tali sistemi riceva formazioni periodiche adeguate.

(32) Alcuni dati contenuti nel sistema d'informazione Schengen pertinenti a fini di rimpatrio, riammissione e reintegrazione potrebbero dover rimanere disponibili agli Stati membri affinché continuino a gestire i casi di rimpatrio dopo che la segnalazione corrispondente è stata cancellata dal sistema. Tali informazioni possono essere necessarie a identificare una persona e ricostruire i suoi precedenti in materia di rimpatrio, qualora rientri successivamente nel territorio degli Stati membri e sia oggetto di una nuova procedura di rimpatrio. La conservazione delle informazioni pertinenti nei sistemi nazionali, secondo le norme applicabili in materia di protezione e conservazione dei dati che disciplinano il RECAMAS nazionale, le renderebbe disponibili per tali procedure successive e faciliterebbe l'identificazione della persona, anche qualora una decisione di rimpatrio sia stata emessa da un altro Stato membro e successivamente riconosciuta in virtù delle norme applicabili sul riconoscimento reciproco. È quindi opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di accedere ai dati contenuti nelle segnalazioni di rimpatrio di cui all'articolo 4 del regolamento

(UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio e conservarli[12]. Dato che presuppone l'accesso alle segnalazioni di rimpatrio, tale possibilità dovrebbe essere applicata dagli Stati membri che usano il sistema d'informazione Schengen in conformità del regolamento (UE) 2018/1860. È opportuno prestare particolare attenzione alla qualità dei dati nel sistema d'informazione Schengen. Qualora uno Stato membro disponga di dati aggiuntivi o modificati, o di prove indicanti che i dati contengono errori di fatto o sono stati conservati illecitamente, dovrebbe informarne lo Stato membro segnalante tramite uno scambio di informazioni supplementari secondo le procedure stabilite per l'integrazione, la modifica o la cancellazione dei dati contenuti nella segnalazione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/1860.

(33) Ai fini di una comunicazione efficiente, sicura e standardizzata tra le autorità degli Stati membri e tra queste ultime e l'unità centrale ETIAS istituita conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], il portale di comunicazione dovrebbe fungere anche da canale per le comunicazioni richieste dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818. L'uso del portale di comunicazione a tale scopo permetterebbe un'implementazione tecnica più rapida di un mezzo di comunicazione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

(34) Affinché il RECAMAS nazionale, l'iRCMS, il RIAT e il portale di comunicazione entrino in funzione in modo efficace, sicuro e ordinato, è necessario seguire un approccio flessibile nel fissare la data a partire dalla quale tali sistemi devono essere usati. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a disporre di un RECAMAS nazionale e a usarlo al più tardi entro quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento e a comunicare alla Commissione e a Frontex la data in cui cominciano a usarlo. Affinché i diversi componenti dell'architettura complessiva entrino in funzione in modo uniforme e affidabile, è opportuno che la Commissione determini il completamento dello sviluppo dell'iRCMS, del RIAT e del portale di comunicazione mediante atti di esecuzione dopo il positivo completamento dei collaudi generali. Su questa base gli Stati membri, entro i termini prescritti, dovrebbero adottare le misure necessarie per integrare l'iRCMS, il RIAT e il portale di comunicazione nei rispettivi RECAMAS nazionali e comunicare la positiva integrazione alla Commissione e a Frontex. Analogamente, Frontex dovrebbe adottare le misure necessarie per integrare il portale di comunicazione nell'IRMA e informarne la Commissione. L'entrata in funzione dell'iRCMS, del RIAT e del portale di comunicazione negli Stati membri interessati e la loro gestione da parte di Frontex, ove applicabile, dovrebbero essere determinati dalla Commissione mediante atti di esecuzione sulla base delle dichiarazioni relative alla positiva integrazione e al collaudo generale. La Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio delle date così stabilite e tali atti di esecuzione dovrebbero essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Gli Stati membri e, ove applicabile, Frontex dovrebbero cominciare a usare l'iRCMS, il RIAT e il portale di comunicazione a decorrere dalle date così stabilite.

[12] Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1860/oj).

[13] Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

(35) Per sviluppare e migliorare i rispettivi RECAMAS nazionali, gli Stati membri dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione in conformità del [regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione per il periodo dal 2028 al 2034]. Lo sviluppo e la manutenzione del RECAMAS di Frontex, dell'iRCMS, del RIAT e del portale di comunicazione dovrebbero essere finanziati dal bilancio dell'UE.

(36) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire migliorare l'efficienza della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione tramite strumenti digitalizzati e sistemi interoperabili, contribuendo così all'efficace funzionamento dello spazio senza frontiere interne, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione volta a garantire un approccio comune e coerente tra gli Stati membri, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37) Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di specificare i requisiti tecnici e operativi per l'applicazione uniforme delle caratteristiche funzionali del RECAMAS nazionale, dell'iRCMS e del RIAT, i requisiti tecnici necessari alla connessione al portale di comunicazione, i requisiti tecnici necessari per le registrazioni nel CRRS e i tipi specifici di dati necessari a registrare i dati sullo status dei casi, e i formati delle comunicazioni da effettuare tramite il portale di comunicazione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[(14)].

(38) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(39) [L'Irlanda partecipa al presente regolamento ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell'articolo … della decisione .../... del Consiglio [*decisione del Consiglio adottata sulla base dell'articolo 4 del protocollo n. 19*]. oppure [Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa in conformità del protocollo n. 19 sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e, fatta salva l'applicazione dell'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]

(40) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia

(14) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio[15].

(41) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio[16].

(42) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio[17].

(43) Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003.

(44) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [...],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative alla digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione, in particolare norme

(15) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).

(16) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).

(17) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).

concernenti i sistemi digitali di gestione dei casi, il loro sviluppo, il loro funzionamento e le responsabilità delle autorità che li gestiscono.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1) "sistemi di informazione dell'UE": i sistemi IT su larga scala di cui all'articolo 4, punto 15), del regolamento (UE) 2019/817 e all'articolo 4, punto 15), del regolamento (UE) 2019/818;

(2) "sistema centralizzato": un sistema in cui il controllo, il processo decisionale o il trattamento dei dati sono concentrati presso un'unica autorità centrale;

(3) "sistema federato": un sistema in cui soggetti separati mantengono la loro indipendenza giuridica e operativa ma cooperano nell'ambito di un quadro, un protocollo o un insieme di regole comune;

(4) "cittadino di paese terzo": il cittadino di un paese terzo quale definito all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2026/2280;

(5) "decisione di rimpatrio": una decisione di rimpatrio quale definita all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2026/2280;

(6) "autorità competente": un'autorità competente di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) 2026/2280;

(7) "autorità competente di origine": l'autorità competente che registra i dati nel rispettivo sistema nazionale per la gestione dei casi di rimpatrio (*return case management system*, "RECAMAS nazionale"), nel sistema integrato dell'Unione per la gestione dei casi di riammissione (*integrated readmission case management system*, "iRCMS") o nel sistema dell'Unione per la gestione dei casi di reintegrazione (*reintegration case management system*, "RIAT");

(8) "caso": il file digitale creato nel RECAMAS nazionale, nell'iRCMS o nel RIAT relativo al rimpatrio, alla riammissione e, ove applicabile, alla reintegrazione di un cittadino di paese terzo;

(9) "casi multipli": due o più casi in due o più Stati membri relativi allo stesso cittadino di paese terzo;

(10) "implementazione IT di riferimento": una soluzione unica o una serie di soluzioni IT riutilizzabili, compresa la loro documentazione, sviluppate per sostenere gli Stati membri nell'attuazione del presente regolamento e progettate per essere ulteriormente adattate dagli Stati membri in funzione delle rispettive esigenze operative specifiche;

(11) "altri sistemi IT nazionali pertinenti": sistemi IT che supportano direttamente o indirettamente la gestione dei casi nel RECAMAS nazionale, nell'iRCMS e nel RIAT, compresi i sistemi di asilo, i sistemi di informazione a sostegno delle autorità giudiziarie, le banche dati sugli stranieri, i sistemi nazionali di prenotazione dei voli, i sistemi di informazione sui reati e i sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica.

Articolo 3

Architettura tecnica

1. La gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione è digitalizzata mediante l'istituzione, il funzionamento e l'uso efficace di quanto segue:

 (a) un sistema nazionale per la gestione dei casi di rimpatrio, che può essere centralizzato o federato, in ciascuno Stato membro ("RECAMAS nazionale");

 (b) un sistema integrato dell'Unione per la gestione dei casi di riammissione, integrato in ciascun RECAMAS nazionale ("iRCMS");

 (c) un sistema dell'Unione per la gestione dei casi di reintegrazione, integrato in ciascun RECAMAS nazionale ("RIAT");

 (d) il portale di ricerca europeo ("ESP") istituito dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818;

 (e) l'archivio centrale di relazioni e statistiche ("CRRS") istituito dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818;

 (f) il portale di comunicazione di cui all'articolo 14, che fornisce un'infrastruttura di comunicazione in quanto canale di comunicazione sicuro tra le autorità che usano i diversi RECAMAS nazionali.

2. Gli Stati membri sviluppano i rispettivi RECAMAS nazionali sulla base di uno o più degli elementi seguenti:

 (a) un modello di documento e specifiche elaborati dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) ("modello di RECAMAS");

 (b) un'implementazione IT di riferimento composta di più moduli digitali, sviluppata da Frontex e basata sul modello di RECAMAS, che è adottata dagli Stati membri e ulteriormente adattata alle loro specifiche esigenze operative ("RECAMAS di Frontex");

 (c) una combinazione del modello di RECAMAS e di moduli digitali specifici del RECAMAS di Frontex, quali precisati nel modello di RECAMAS.

Articolo 4

Obiettivi della digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione

Gli obiettivi della digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione sono i seguenti:

 (a) sostenere l'attuazione di un sistema comune di rimpatrio dell'Unione in conformità dei regolamenti (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio[18] e (UE) 2026/2280;

 (b) sostenere le autorità competenti nell'adozione e nell'esecuzione delle decisioni di rimpatrio, in conformità dei regolamenti (UE) 2024/1349 e (UE) 2026/2280;

[18] Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148 (GU L, 2024/1349, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1349/oj).

(c) sostenere le autorità competenti nella gestione e nell'esecuzione della riammissione, in conformità dei regolamenti (UE) 2024/1349 e (UE) 2026/2280;

(d) sostenere le autorità competenti nella gestione e nell'attuazione della prestazione di assistenza alla reintegrazione, in conformità dei regolamenti (UE) 2024/1349, (UE) 2026/2280 e (UE) .../... *[regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea]*;

(e) fornire statistiche affidabili e precise in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione, anche a fini di monitoraggio e valutazione, orientando l'elaborazione di politiche e usi operativi basati su dati concreti, in conformità dei regolamenti (UE) 2024/1349 e (UE) 2026/2280.

Articolo 5

Sistemi di informazione dell'UE

Per facilitare il trattamento dei dati di cui all'articolo 7 e l'individuazione dei casi multipli, ogni autorità competente che usa il RECAMAS nazionale, l'iRCMS e il RIAT ricorre all'ESP per accedere ai sistemi di informazione dell'UE conformemente agli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell'UE e ai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

Articolo 6

Connessione ad altri sistemi IT nazionali pertinenti

Per connettere il RECAMAS nazionale ad altri sistemi IT nazionali pertinenti conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri garantiscono la compatibilità tecnica tra i RECAMAS nazionali e detti sistemi ai fini di una trasmissione tempestiva, sicura ed efficace dei dati a tali sistemi e da tali sistemi.

Capo 2
SISTEMI DI GESTIONE DEI CASI

Articolo 7

Registrazione di dati nel RECAMAS nazionale, nell'iRCMS e nel RIAT

1. Le autorità nazionali registrano, se disponibili, nel RECAMAS nazionale, nell'iRCMS e nel RIAT i dati di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2026/2280 che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario a garantire il rispetto dei regolamenti (UE) 2024/1349, (UE) 2026/2280 e (UE)…/… *[regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea]*.

2. Con l'accordo di un'autorità competente, Frontex registra, se disponibili, nel RECAMAS nazionale, nell'iRCMS e nel RIAT i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo nell'esercizio dei suoi poteri e nell'assolvimento dei suoi compiti conformemente alla sezione [8] del regolamento (UE) …/... *[regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea]*.

3. Spetta a ciascuna autorità competente e, se applicabile, a Frontex garantire che i dati da esse registrati nel RECAMAS nazionale, nell'iRCMS e nel RIAT siano esatti e aggiornati.

4. Frontex, nell'adempimento di un programma di assistenza alla reintegrazione dell'Unione, può accordare a terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione il diritto di registrare nel RIAT i dati relativi alla reintegrazione di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2026/2280. Spetta ai terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione garantire che i dati che registrano nel RIAT siano esatti e aggiornati.

Articolo 8

Consultazione di dati registrati nel RECAMAS nazionale, nell'iRCMS e nel RIAT

1. Ciascuna autorità competente di origine può consultare nel RECAMAS nazionale, nell'iRCMS e nel RIAT soltanto i dati da essa registrati.

2. Con l'accordo dell'autorità competente di origine, Frontex può consultare i dati registrati nel RECAMAS nazionale, nell'iRCMS e nel RIAT nell'esercizio dei suoi poteri e nell'assolvimento dei suoi compiti conformemente alla sezione [8] del regolamento (UE) …/... *[regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea]*.

3. Qualora un cittadino di paese terzo sia oggetto di casi multipli, qualsiasi autorità competente di origine interessata ottiene, previa richiesta di cui all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2026/2280, i dati registrati su tale cittadino di paese terzo dall'altra autorità competente di origine interessata. Ove applicabile, conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2026/2280, tali dati sono scambiati tramite il portale di comunicazione.

4. Frontex, nell'adempimento di un programma di assistenza alla reintegrazione dell'Unione, può accordare a terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione il diritto di consultare nel RIAT i dati relativi alla reintegrazione di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2026/2280.

Articolo 9

Rettifica e cancellazione di dati registrati nel RECAMAS nazionale, nell'iRCMS e nel RIAT

1. Ogni autorità competente di origine o Frontex rettifica o cancella senza ritardo i dati inesatti, incompleti o registrati illecitamente che ha registrato nel RECAMAS nazionale, nell'iRCMS o nel RIAT. Soltanto l'autorità competente di origine o Frontex che ha registrato tali dati è autorizzata a rettificarli o cancellarli.

2. Qualora un'autorità competente disponga di informazioni indicanti che i dati registrati nel RECAMAS nazionale, nell'iRCMS e nel RIAT sono inesatti, incompleti o registrati illecitamente, ne informa appena possibile, tramite il portale di comunicazione, l'autorità competente di origine o, se applicabile, Frontex.

3. Qualora Frontex disponga di informazioni indicanti che i dati registrati nel RECAMAS nazionale, nell'iRCMS e nel RIAT da un'autorità competente di origine sono inesatti, incompleti o registrati illecitamente, ne informa appena possibile, tramite il portale di comunicazione, l'autorità competente di origine.

4. I terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione rettificano o cancellano senza ritardo i dati inesatti, incompleti o registrati illecitamente da essi registrati nel RIAT. Qualora un terzo competente per l'assistenza alla reintegrazione disponga di informazioni indicanti che i dati registrati nel RIAT sono inesatti, incompleti o registrati illecitamente, ne informa Frontex appena possibile.

Articolo 10

Caratteristiche funzionali del RECAMAS nazionale, dell'iRCMS e del RIAT

1. Il RECAMAS nazionale, l'iRCMS e il RIAT presentano le caratteristiche funzionali seguenti:

 (a) emissione di un identificativo unico assegnato a ciascun cittadino di paese terzo per cui sia stato aperto un caso di rimpatrio, riammissione e, se applicabile, reintegrazione;

 (b) possibilità di automatizzare la creazione di un caso al termine del soggiorno regolare di un cittadino di paese terzo;

 (c) individuazione di casi multipli mediante interrogazioni dei sistemi di informazione dell'UE in conformità dei corrispondenti diritti di accesso e tramite l'iRCMS e il RIAT;

 (d) estrazione automatizzata dei dati necessari di cui all'articolo 7 tra il RECAMAS nazionale, l'iRCMS e il RIAT;

 (e) possibilità di accedere ai dati contenuti nelle segnalazioni di rimpatrio di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1860 e nell'ordine europeo di rimpatrio di cui all'articolo 5, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2026/2280;

 (f) possibilità di accedere ai dati di cui all'articolo 27, paragrafo 4, e all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio[(19)];

 (g) possibilità di adattare il RECAMAS nazionale, l'iRCMS e il RIAT in funzione dell'iter procedurale e dei relativi termini applicabili secondo i requisiti giuridici e amministrativi;

 (h) possibilità di monitorare i termini applicabili e di stabilire l'ordine di priorità dei casi;

 (i) possibilità per le autorità competenti e i cittadini di paesi terzi di comunicare e scambiare documenti in condizioni di sicurezza tramite mezzi digitali, compreso l'uso di un'apposita applicazione mobile da parte dei cittadini di paesi terzi;

 (j) possibilità di scambiare in condizioni di sicurezza i dati di cui all'articolo 7 tra le autorità competenti e tra queste ultime e Frontex, tramite il portale di comunicazione;

 (k) accesso al materiale didattico nazionale, di Frontex e di eu-LISA relativo al rimpatrio, alla riammissione e alla reintegrazione e all'uso del RECAMAS nazionale, dell'iRCMS e del RIAT;

(19) Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).

(l) possibilità di assegnare a ciascun caso uno o più status, in funzione della fase e del tipo di procedura ("status del caso"), e di aggiornare lo status qualora la decisione di rimpatrio sia annullata o sospesa;

(m) possibilità di produrre una panoramica e una suddivisione di tutti i casi, in particolare per paese terzo e per status del caso;

(n) possibilità di trasmettere le informazioni pertinenti ai sistemi di informazione che supportano il lavoro delle autorità giudiziarie;

(o) possibilità di automatizzare la creazione di relazioni sui dati, utili per produrre le statistiche di cui al regolamento (UE) 2026/2280 e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio[20];

(p) analisi predittiva volta ad anticipare le fluttuazioni del numero di casi sulla base dei dati statistici attuali e passati, aggregati o anonimizzati;

(q) possibilità di organizzare operazioni di rimpatrio tramite uno o più sistemi di prenotazione dei voli.

2. Il modello di RECAMAS descrive i dettagli delle caratteristiche funzionali di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino i requisiti tecnici e operativi necessari per l'applicazione uniforme delle caratteristiche funzionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 11

Caratteristiche funzionali del RECAMAS nazionale

1. Il RECAMAS nazionale presenta le caratteristiche funzionali seguenti:

(a) supporto tecnico per gestire la registrazione dei cittadini di paesi terzi;

(b) supporto tecnico per gestire i controlli e le verifiche iniziali, compresi i controlli delle vulnerabilità;

(c) supporto tecnico per gestire l'identificazione e la conferma dell'identità e della cittadinanza dei cittadini di paesi terzi;

(d) accesso all'elenco di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio[21];

(e) supporto alla preparazione, all'emissione e alla notificazione delle decisioni di rimpatrio e dei provvedimenti di allontanamento;

[20] Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/862/oj).

[21] Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2226/oj).

(f) possibilità di automatizzare la creazione e l'aggiornamento dell'ordine europeo di rimpatrio nel sistema d'informazione Schengen in conformità dei regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2026/2280;

(g) possibilità di automatizzare la creazione e l'aggiornamento delle segnalazioni di rimpatrio e delle segnalazioni ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno nel sistema d'informazione Schengen in conformità dei regolamenti (UE) 2018/1860 e (UE) 2018/1861;

(h) gestione delle misure per la prevenzione della fuga, il trattenimento e le alternative al trattenimento di cui ai capi III, IV e VI del regolamento (UE) 2026/2280;

(i) possibilità di trasferire un caso dalla procedura di rimpatrio alla frontiera applicabile ai sensi del regolamento (UE) 2024/1349 alla procedura di rimpatrio applicabile ai sensi del regolamento (UE) 2026/2280.

2. Il modello di RECAMAS descrive i dettagli delle caratteristiche funzionali di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino i requisiti tecnici e operativi necessari per l'applicazione uniforme delle caratteristiche funzionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 12

Caratteristiche funzionali dell'iRCMS

1. L'iRCMS presenta le caratteristiche funzionali seguenti:

(a) possibilità di automatizzare l'avvio della riammissione in seguito all'adozione di una decisione di rimpatrio esecutiva;

(b) possibilità di automatizzare la creazione di una domanda di riammissione;

(c) possibilità di comunicare e scambiare in condizioni di sicurezza i dati di cui agli articoli 37, 38 e 39 del regolamento (UE) 2026/2280 con le autorità competenti di paesi terzi, anche tramite la connessione a un sistema digitale di un paese terzo e la messaggistica diretta sicura, e compresa la possibilità di organizzare e svolgere colloqui di identificazione tramite l'iRCMS;

(d) possibilità di gestire i casi sulla base degli strumenti per la riammissione nazionali e dell'Unione o di prassi consolidate;

(e) possibilità di ricevere dalle autorità competenti di paesi terzi l'esito della verifica della cittadinanza e dell'accertamento dell'identità;

(f) possibilità di ricevere e stampare documenti di viaggio provvisori;

(g) possibilità di prenotare e gestire voli, anche comunicando con i terzi competenti per altri compiti connessi all'esecuzione del rimpatrio.

2. Il modello di RECAMAS descrive i dettagli delle caratteristiche funzionali di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino i requisiti tecnici e operativi necessari per l'applicazione uniforme delle caratteristiche funzionali di cui

al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 13

Caratteristiche funzionali del RIAT

1. Il RIAT presenta le caratteristiche funzionali seguenti:

 (a) accesso alle informazioni pertinenti sui paesi terzi in cui sarà prestata l'assistenza alla reintegrazione, compreso il contenuto dell'assistenza alla reintegrazione disponibile;

 (b) possibilità per un'autorità competente di origine, nell'attuazione di un programma nazionale di assistenza alla reintegrazione, e per Frontex, nell'attuazione di un programma di assistenza alla reintegrazione dell'Unione, di accordare ai terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione il diritto di registrare, consultare, rettificare e cancellare i dati relativi alla reintegrazione di cui all'articolo 7, conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 4, e all'articolo 9, paragrafo 4;

 (c) possibilità per un'autorità competente di comunicare con i terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione su casi individuali;

 (d) possibilità di prenotare e gestire voli, anche comunicando con i terzi competenti per altri compiti connessi all'esecuzione del rimpatrio;

 (e) possibilità di eseguire, monitorare e gestire sotto il profilo finanziario l'assistenza alla reintegrazione, anche monitorando l'utilizzo del bilancio dei programmi di assistenza alla reintegrazione;

 (f) possibilità di ottenere una panoramica dell'assistenza alla reintegrazione prestata a specifici cittadini di paesi terzi, nel quadro dei programmi di assistenza alla reintegrazione sia nazionali sia dell'Unione, sulla base dei dati inseriti dagli Stati membri e da Frontex;

 (g) possibilità di gestire i casi trattati dai programmi di assistenza alla reintegrazione dell'Unione e nazionali;

 (h) possibilità di creare statistiche sulla reintegrazione, anche per valutare la qualità dell'assistenza alla reintegrazione;

 (i) possibilità di gestire i riferimenti esterni a ulteriori programmi di assistenza alla reintegrazione e regimi nazionali di reintegrazione di paesi terzi;

 (j) possibilità di eseguire controlli di garanzia della qualità sui casi di assistenza alla reintegrazione, compresi la valutazione dei piani di reintegrazione, il monitoraggio delle azioni di follow-up e la registrazione dell'approvazione e delle piste di controllo;

 (k) possibilità di monitorare le prestazioni dei terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione, compresi indicatori relativi alla reattività, all'esecuzione dei piani di reintegrazione, al completamento dei casi e all'assorbimento del sostegno finanziario disponibile;

 (l) possibilità di registrare e gestire denunce e incidenti connessi alla prestazione di assistenza alla reintegrazione, compreso il monitoraggio delle misure correttive, e di garantire un controllo e una tracciabilità adeguati degli accessi.

2. Il modello di RECAMAS descrive i dettagli delle caratteristiche funzionali di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino i requisiti tecnici e operativi necessari per l'applicazione uniforme delle caratteristiche funzionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 14

Portale di comunicazione

1. Il portale di comunicazione è istituito per facilitare la condivisione dei dati di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2026/2280, fatto salvo il suo uso per altre finalità previste dal diritto dell'Unione.

2. Il portale di comunicazione è integrato in ciascun RECAMAS nazionale e nella piattaforma per la gestione integrata dei rimpatri ("IRMA") di cui all'articolo [57] del regolamento (UE) .../... [*regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea*].

3. Nell'ambito di ciascuna autorità competente, un punto di contatto unico ha accesso al portale di comunicazione. I punti di contatto unici sono competenti per coordinare e facilitare lo scambio di dati a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2026/2280.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino i requisiti tecnici necessari per l'integrazione del portale di comunicazione nei RECAMAS nazionali degli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Capo 3
SVILUPPO, FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

Articolo 15

Sviluppo e sviluppi tecnici

1. Frontex è responsabile dello sviluppo del modello di RECAMAS e dei suoi sviluppi tecnici, a norma dell'articolo [55] del regolamento (UE) .../... [*regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea*].

2. Frontex è responsabile dello sviluppo, inclusa la progettazione, del RECAMAS di Frontex, dell'iRCMS e del RIAT, nonché dei relativi sviluppi tecnici, a norma dell'articolo [55] del regolamento (UE) .../... [*regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea*], con il sostegno di eu-LISA.

3. Gli Stati membri sono responsabili dello sviluppo, compresa la progettazione, dei RECAMAS nazionali, nonché dei relativi sviluppi tecnici. Gli Stati membri sono responsabili dell'integrazione dell'iRCMS e del RIAT nei rispettivi RECAMAS nazionali con il sostegno di Frontex, a norma dell'articolo [55] del regolamento (UE) .../... [*regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea*]. Laddove applicabile, gli Stati membri sono responsabili dell'integrazione e dell'adattamento del RECAMAS di Frontex o di alcuni dei suoi moduli.

4. eu-LISA è responsabile dello sviluppo, compresa la progettazione, e degli sviluppi tecnici del portale di comunicazione. Gli Stati membri sono responsabili

dell'integrazione del portale di comunicazione nei rispettivi RECAMAS nazionali, con il sostegno di eu-LISA.

5. Frontex, eu-LISA e gli Stati membri cooperano e coordinano il loro lavoro.

6. Gli sviluppi tecnici tengono conto delle soluzioni per un'Europa interoperabile di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio[22].

Articolo 16

Consiglio di gestione del programma

1. Durante la fase di sviluppo del modello di RECAMAS, del RECAMAS di Frontex, dell'iRCMS, del RIAT e del portale di comunicazione, è istituito un consiglio di gestione del programma composto da 10 membri. Esso è composto da:

 (a) tre membri nominati dal consiglio di amministrazione di Frontex tra i suoi membri o supplenti;

 (b) tre membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA tra i suoi membri o supplenti;

 (c) un membro che rappresenta eu-LISA nominato dal suo direttore esecutivo;

 (d) un membro che rappresenta Frontex nominato dal suo direttore esecutivo;

 (e) due membri nominati dalla Commissione.

 Durante la fase di sviluppo il consiglio di gestione del programma si riunisce periodicamente e almeno sei volte l'anno fino all'entrata in funzione di tutti i RECAMAS nazionali, dell'iRCMS, del RIAT e del portale di comunicazione. Esso garantisce la gestione e il coordinamento adeguati della fase di sviluppo del modello di RECAMAS, del RECAMAS di Frontex, dell'iRCMS, del RIAT e del portale di comunicazione. Il consiglio di gestione del programma presenta mensilmente relazioni scritte ai consigli di amministrazione di Frontex e di eu-LISA sui progressi del programma.

2. A decorrere dall'entrata in funzione in tutti gli Stati membri stabilita a norma dell'articolo 33, il consiglio di gestione del programma si riunisce almeno una volta l'anno. Esso garantisce la gestione e il coordinamento adeguati degli sviluppi tecnici del modello di RECAMAS, del RECAMAS di Frontex, dell'iRCMS, del RIAT e del portale di comunicazione.

3. Il consiglio di gestione del programma non ha potere decisionale, né mandato di rappresentare il consiglio di amministrazione di Frontex o di eu-LISA.

4. Il consiglio di amministrazione di Frontex stabilisce il regolamento interno del comitato di gestione del programma, che comprende in particolare disposizioni concernenti:

 (a) la sua presidenza;

 (b) i luoghi di riunione;

 (c) la preparazione delle riunioni;

[22] Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj).

(d) l'ammissione di esperti alle riunioni;

(e) i piani di comunicazione atti a garantire che siano fornite informazioni complete ai membri non partecipanti dei consigli di amministrazione di Frontex e di eu-LISA.

5. La presidenza del consiglio di gestione del programma è esercitata da uno Stato membro che è pienamente vincolato, in base al diritto dell'Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, il funzionamento e l'uso dei sistemi di informazione dell'UE. Il presidente è uno dei membri nominati dal consiglio di amministrazione di Frontex di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a).

6. Tutte le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del consiglio di gestione del programma nominati dal consiglio di amministrazione di Frontex e dal direttore esecutivo di Frontex sono a carico di Frontex. Tutte le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del consiglio di gestione del programma nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA e dal direttore esecutivo di eu-LISA sono a carico di eu-LISA. Frontex dota il consiglio di gestione del programma di un segretariato.

7. Durante la fase di sviluppo il gruppo consultivo di cui all'articolo 35 si riunisce periodicamente e almeno sei volte l'anno fino all'entrata in funzione di tutti i RECAMAS nazionali, dell'iRCMS, del RIAT e del portale di comunicazione. Dopo ciascuna riunione, riferisce al consiglio di gestione del programma. Fornisce la consulenza tecnica a sostegno delle attività del consiglio di gestione del programma e monitora lo stato di preparazione di Frontex, degli Stati membri e di eu-LISA.

Articolo 17

Gestione operativa

1. Frontex è responsabile della gestione operativa dell'iRCMS e del RIAT.

2. Qualora un accordo di collaborazione concluso da Frontex con un'autorità competente di un paese terzo a norma dell'articolo [88] del regolamento (UE) .../... *[regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea]* preveda lo scambio digitale dei dati necessari ai fini della riammissione in conformità degli articoli 37, 38 e 39 del regolamento (UE) 2026/2280, Frontex adotta, su richiesta della Commissione, le misure necessarie per stabilire e mantenere una connessione sicura tra l'iRCMS e il sistema digitale pertinente di tale paese terzo al fine di agevolare tali scambi. I dati scambiati sono quelli strettamente necessari alla procedura di riammissione applicabile tra lo Stato membro interessato e il paese terzo. Il paese terzo non ha accesso all'iRCMS né ad altri dati oltre quelli scambiati in relazione a un singolo caso di riammissione.

3. Gli Stati membri sono responsabili della gestione operativa del RECAMAS nazionale.

4. eu-LISA è responsabile della gestione operativa del portale di comunicazione.

5. La gestione operativa consiste di tutti i compiti necessari a garantire la disponibilità ininterrotta del RECAMAS nazionale, dell'iRCMS, del RIAT e del portale di comunicazione, conformemente al presente regolamento.

6. Frontex, eu-LISA e gli Stati membri provvedono affinché sia usata in ogni momento la migliore tecnologia disponibile, previa analisi costi-benefici, per il RECAMAS nazionale, il RECAMAS di Frontex, l'iRCMS, il RIAT e il portale di comunicazione.

Articolo 18

Sicurezza dei dati

1. Frontex garantisce la sicurezza dell'iRCMS e del RIAT. Gli Stati membri garantiscono la sicurezza del RECAMAS nazionale. eu-LISA garantisce la sicurezza del portale di comunicazione. In particolare, spetta a Frontex, a eu-LISA e agli Stati membri:

 (a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;

 (b) negare alle persone non autorizzate l'accesso alle apparecchiature usate per il trattamento dei dati e alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni ai fini del RECAMAS nazionale, del RIAT, dell'iRCMS o del portale di comunicazione (attrezzature, controllo dell'accesso e controlli all'ingresso delle strutture);

 (c) impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);

 (d) impedire l'inserimento di dati senza autorizzazione e la consultazione, la modifica o la cancellazione senza autorizzazione di dati personali conservati (controllo della conservazione);

 (e) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato di dati mediante attrezzature per la trasmissione di dati (controllo dell'utente);

 (f) impedire che i dati siano trattati nel RECAMAS nazionale, nell'iRCMS, nel RIAT e nel portale di comunicazione senza autorizzazione e che i dati siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento dei dati);

 (g) garantire che le persone autorizzate a usare il RECAMAS nazionale, l'iRCMS, il RIAT e il portale di comunicazione possano accedere solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso attraverso identificatori di utente individuali e unici ed esclusivamente con modalità di accesso riservate (controllo dell'accesso ai dati);

 (h) garantire che tutte le autorità con diritto di accesso al RECAMAS nazionale, all'iRCMS, al RIAT e al portale di comunicazione creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere ai dati e ad inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati (profili del personale);

 (i) garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati (controllo della comunicazione);

 (j) garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati sono stati trattati nel RECAMAS nazionale, nell'iRCMS, nel RIAT e nel portale di comunicazione, quando, da chi e per quale finalità (controllo della registrazione dei dati);

(k) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all'atto della trasmissione di dati personali dal RECAMAS nazionale, dall'iRCMS, dal RIAT e dal portale di comunicazione o verso i medesimi ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);

(l) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati (recupero);

(m) garantire che le funzioni del RECAMAS nazionale, dell'iRCMS, del RIAT e del portale di comunicazione siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati (affidabilità) e che i dati personali operativi conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (integrità);

(n) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo) e per individuare automaticamente entro 24 ore qualsiasi evento pertinente si verifichi nell'applicazione delle misure di cui alle lettere da b) a k) che possa indicare il verificarsi di un incidente di sicurezza.

2. Frontex, eu-LISA e gli Stati membri cooperano nel consiglio di gestione del programma e nel gruppo consultivo al fine di garantire un approccio coerente alla sicurezza dei dati sulla base di una procedura di gestione del rischio di sicurezza.

Articolo 19

Tenuta dei registri

1. Tutti i trattamenti di dati nel RECAMAS nazionale, nell'iRCMS, nel RIAT e nel portale di comunicazione sono registrati al fine di verificarne la liceità, garantire il corretto funzionamento di tali sistemi e ai fini dell'autocontrollo e dell'integrità e sicurezza dei dati.

2. Il registro indica:

(a) la finalità del trattamento;

(b) i dati trattati;

(c) la data e l'ora del trattamento;

(d) il nome del soggetto e della persona responsabile che ha trattato i dati.

3. I registri sono utilizzati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati tre anni dopo la loro creazione.

4. I registri possono essere tenuti più a lungo del termine di cui al paragrafo 3 se sono necessari per procedure di controllo e/o supervisione già in corso.

5. Ogni autorità competente ha accesso ai registri relativi ai dati che ha registrato.

6. Ai fini dell'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento dell'iRCMS e del RIAT e l'integrità e la sicurezza dei loro dati, Frontex ha accesso ai registri corrispondenti.

7. Ai fini dell'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento del portale di comunicazione e l'integrità e la sicurezza dei suoi dati, eu-LISA ha accesso ai registri corrispondenti.

8. Le autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati hanno accesso ai registri su richiesta, nella misura necessaria all'adempimento dei loro compiti.

Articolo 20

Periodo di conservazione dei dati

1. In caso di conferma di un rimpatrio ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1860, i dati registrati nel RECAMAS nazionale, nell'iRCMS e nel RIAT sono conservati per 10 anni a decorrere dalla data di conferma del rimpatrio. In caso di annullamento o revoca di una decisione di rimpatrio, i dati corrispondenti sono cancellati immediatamente.

2. Qualora una decisione di rimpatrio sia corredata di un divieto d'ingresso a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2026/2280, i dati registrati nel RECAMAS nazionale, nell'iRCMS e nel RIAT sono conservati fintantoché è in vigore il divieto d'ingresso o per il periodo di cui al paragrafo 1, se quest'ultimo è più lungo.

3. Alla scadenza del periodo di conservazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, i dati sono automaticamente cancellati dal RECAMAS nazionale, dall'iRCMS e dal RIAT.

4. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme specifiche applicabili a Frontex a norma dell'articolo [110] del regolamento (UE) .../... [*regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea*].

Articolo 21

Diritti degli interessati

Gli interessati che intendono esercitare i loro diritti in base alle norme applicabili in materia di protezione dei dati possono indirizzare le richieste a Frontex, che le trasmette tramite il portale di comunicazione al titolare del trattamento conformemente all'articolo 23.

Articolo 22

Statistiche

1. Il CRRS registra in modo automatizzato dal RECAMAS nazionale, dall'iRCMS e dal RIAT i dati anonimizzati di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2026/2280 e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 862/2007, e i dati anonimizzati sullo status del caso.

2. Le statistiche generate dal CRRS sono accessibili alle autorità competenti, a Frontex, a eu-LISA e alla Commissione.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino i requisiti tecnici necessari per la registrazione nel CRRS e i tipi specifici di dati necessari per la registrazione dei dati sullo status dei casi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 23

Responsabilità del trattamento dei dati personali

1. Per il RECAMAS nazionale, ogni Stato membro designa l'autorità che deve essere considerata titolare del trattamento conformemente all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati che registra in tale sistema e per la gestione operativa del sistema. Frontex è considerata responsabile del trattamento conformemente all'articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati che registra in tale sistema.

2. Per l'iRCMS, l'autorità designata a norma del paragrafo 1 in ciascuno Stato membro è considerata titolare del trattamento conformemente all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati che registra in tale sistema. Frontex è considerata responsabile del trattamento conformemente all'articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati che registra nell'iRCMS e per la gestione operativa del sistema.

3. Per il RIAT, l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 in ciascuno Stato membro è considerata titolare del trattamento conformemente all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati che registra in tale sistema relativi ai casi gestiti nel quadro dei programmi nazionali di assistenza alla reintegrazione. Le autorità designate dagli Stati membri e da Frontex sono considerate contitolari del trattamento conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725, rispettivamente, in relazione al trattamento dei dati personali registrati nel RIAT per i casi gestiti nel quadro di un programma di assistenza alla reintegrazione dell'UE. Le responsabilità di ciascun contitolare sono limitate ai dati che registra nel RIAT. Frontex è considerata responsabile del trattamento, conformemente all'articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2018/1725, in relazione al trattamento dei dati che registra relativi ai casi gestiti nel RIAT nel quadro dei programmi nazionali di assistenza alla reintegrazione, e per la gestione operativa del sistema.

4. Per il portale di comunicazione, le autorità designate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 e Frontex sono considerate contitolari del trattamento conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725, rispettivamente, in relazione al trattamento dei dati personali scambiati tramite il portale di comunicazione. Le responsabilità di ciascun contitolare del trattamento sono limitate ai dati che tratta nel portale di comunicazione. eu-LISA è considerata responsabile del trattamento conformemente all'articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2018/1725, in relazione alla gestione operativa del portale di comunicazione.

Articolo 24

Formazione del personale

1. Prima di essere autorizzato a trattare i dati conservati nel RECAMAS nazionale, nell'iRCMS, nel RIAT e nel portale di comunicazione e periodicamente dopo avere ottenuto l'accesso al RECAMAS nazionale, all'iRCMS, al RIAT e al portale di comunicazione, il personale delle autorità competenti e di Frontex che ha diritto di accedere al RECAMAS nazionale, all'iRCMS, al RIAT e al portale di comunicazione riceve corsi di formazione adeguati sulla sicurezza dei dati, sui diritti fondamentali, compresa la protezione dei dati, e sulle norme e procedure per il trattamento dei dati,

comprese le misure per migliorare la qualità dei dati. Il personale è informato delle disposizioni relative ai reati e alle sanzioni pertinenti, comprese quelle stabilite all'articolo 26.

2. Gli Stati membri impartiscono al loro personale corsi di formazione sul RECAMAS nazionale.

3. Frontex impartisce al suo personale e alle autorità competenti corsi di formazione sul RECAMAS di Frontex, sull'iRCMS e sul RIAT.

4. eu-LISA impartisce alle autorità competenti corsi di formazione sul funzionamento tecnico del portale di comunicazione.

Articolo 25

Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati

Conformemente all'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725, le autorità nazionali di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle proprie responsabilità e assicurano in particolare il controllo coordinato del portale di comunicazione.

Articolo 26

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Capo 4
MODIFICHE DI ALTRI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE

Articolo 27

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1726

Il regolamento (UE) 2018/1726 è così modificato:

1) all'articolo 1 sono inseriti i paragrafi 4 quater e 4 quinquies seguenti:

"4 quater. L'Agenzia è responsabile dello sviluppo, compresa la progettazione, di un canale di comunicazione sicuro tra le autorità competenti in materia di migrazione ("portale di comunicazione"), nonché della relativa gestione operativa e dei relativi sviluppi tecnici in conformità del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio[23] *[il presente regolamento]*.

4 quinquies. L'Agenzia è incaricata di sostenere:

a) l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nello sviluppo, compresi gli sviluppi tecnici, di un'implementazione di riferimento di un sistema per la gestione dei casi di

[23] Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo del presente regolamento].

rimpatrio ("RECAMAS di Frontex") in conformità del regolamento (UE) .../... *[il presente regolamento]*;

b) l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nello sviluppo, compresi gli sviluppi tecnici, di un sistema integrato dell'Unione per la gestione dei casi di riammissione ("iRCMS") e di un sistema dell'Unione per la gestione dei casi di reintegrazione ("RIAT") in conformità del regolamento (UE) .../... *[il presente regolamento]*.";

2) sono inseriti gli articoli 8 sexies e 8 septies seguenti:

"*Articolo 8 sexies*

Compiti relativi al portale di comunicazione

Con riguardo al portale di comunicazione, l'Agenzia svolge:

a) i compiti che le sono conferiti dall'articolo 15, paragrafo 4, e dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) …/… *[il presente regolamento]*;

b) i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico del portale di comunicazione, compresa la fornitura di materiale didattico.

Articolo 8 septies

Compiti relativi al RECAMAS di Frontex, all'iRCMS e al RIAT

Con riguardo al RECAMAS di Frontex, all'iRCMS e al RIAT, l'Agenzia svolge i compiti che le sono conferiti dal regolamento (UE) …/… *[il presente regolamento]*.";

3) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Agenzia segue gli sviluppi della ricerca per la gestione operativa del SIS, del VIS, dell'Eurodac, dell'EES, dell'ETIAS, di DubliNet, di ECRIS-TCN, del sistema e-CODEX, della piattaforma di collaborazione per le SIC, del portale di comunicazione e di altri sistemi IT su larga scala di cui all'articolo 1, paragrafo 5.";

4) all'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la lettera qq) seguente:

"qq) adotta le relazioni sullo sviluppo e sulle attività del portale di comunicazione in conformità dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) .../... *[il presente regolamento]*.".

Articolo 28

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1860

Nel regolamento (UE) 2018/1860 è inserito l'articolo 17 bis seguente:

"*Articolo 17 bis*

Mantenimento dei dati contenuti nelle segnalazioni di rimpatrio nei sistemi nazionali per la gestione dei casi ai fini del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio *[il presente regolamento]*

1. In deroga all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861, in seguito a un riscontro positivo su una segnalazione di rimpatrio inserita da un altro Stato membro a norma dell'articolo 3, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione può mantenere nel RECAMAS nazionale istituito in conformità del regolamento (UE) .../... del Parlamento

europeo e del Consiglio[24] *[il presente regolamento]* i dati contenuti in tale segnalazione nella misura necessaria ai fini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... *[il presente regolamento]*.

2. Qualora la segnalazione sia stata modificata dallo Stato membro segnalante a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861, lo Stato membro di esecuzione aggiorna di conseguenza tali dati nel RECAMAS nazionale istituito in conformità del regolamento (UE) .../... *[il presente regolamento]*.

3. In deroga all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1861, i dati mantenuti a norma del paragrafo 1 sono conservati e cancellati a norma dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) …/… *[il presente regolamento]*.

4. L'articolo 15 si applica ai trasferimenti o alla messa a disposizione dei dati mantenuti conformemente al paragrafo 1.".

Articolo 29

Modifiche del regolamento (UE) 2019/817

Nel regolamento (UE) 2019/817 è inserito il seguente articolo 48 bis:

"*Articolo 48 bis*

Portale di comunicazione

1. La comunicazione prevista dal presente regolamento tra le autorità degli Stati membri e tra queste ultime e l'unità centrale ETIAS è svolta tramite il portale di comunicazione istituito dal regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio[25] *[il presente regolamento]* ai fini seguenti:

a) permettere l'esercizio dei diritti alla protezione dei dati di cui all'articolo 48, paragrafi 3 e 4;

b) informare l'autorità competente della rettifica o della cancellazione di un collegamento a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, e dell'articolo 33, paragrafo 5;

c) informare della rettifica o della cancellazione di un collegamento a norma dell'articolo 32, paragrafo 7;

d) informare l'autorità competente di un collegamento erroneamente registrato a norma dell'articolo 32, paragrafo 7.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per specificare i formati delle comunicazioni di cui al presente regolamento tramite il portale di comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 2.".

Articolo 30

Modifiche del regolamento (UE) 2019/818

Il regolamento (UE) 2019/818 è così modificato:

1) l'articolo 39 è così modificato:

(24) Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo del presente regolamento].

(25) Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo del presente regolamento].

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. È istituito un archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) al fine di sostenere gli obiettivi del SIS, dell'Eurodac e dell'ECRIS-TCN, in conformità dei rispettivi strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi, e fornire dati statistici intersistemici e relazioni analitiche a scopi strategici, operativi e di qualità dei dati. Il CRRS sostiene inoltre gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio[26], del regolamento (UE) 2025/13 del Parlamento europeo e del Consiglio[27] e del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio[28] *[il presente regolamento]*.

2. eu-LISA istituisce, attua e ospita nei suoi siti tecnici il CRRS contenente i dati e le statistiche di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1358, all'articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1862 e all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/816, separati per logica in base al sistema di informazione dell'UE. eu LISA raccoglie i dati e le statistiche dal router di cui all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/982 e all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/13. eu-LISA raccoglie i dati e le statistiche di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) …/… *[il presente regolamento]*. L'accesso al CRRS è concesso mediante un accesso controllato e sicuro e specifici profili di utente, unicamente a fini di elaborazione di relazioni e statistiche, alle autorità di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1358, all'articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1862, all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/816, all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/982, all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/13 e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) …/… *[il presente regolamento]*.";

b) al paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera d):

"d) un'infrastruttura di comunicazione sicura per collegare il CRRS al sistema nazionale per la gestione dei casi di rimpatrio ("RECAMAS nazionale"), al sistema integrato dell'Unione per la gestione dei casi di riammissione ("iRCMS") e al sistema dell'Unione per la gestione dei casi di reintegrazione ("RIAT"), in conformità del regolamento (UE) .../... *[il presente regolamento]*.";

2) è inserito il seguente articolo 48 bis:

"*Articolo 48 bis*

Portale di comunicazione

1. La comunicazione prevista dal presente regolamento tra le autorità degli Stati membri e tra queste ultime e l'unità centrale ETIAS è svolta tramite il portale di comunicazione istituito dal regolamento (UE) .../... *[il presente regolamento]* ai fini seguenti:

a) permettere l'esercizio dei diritti alla protezione dei dati di cui all'articolo 48, paragrafi 3 e 4;

b) informare l'autorità competente della rettifica o della cancellazione di un collegamento a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, e dell'articolo 33, paragrafo 5;

(26) Regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia e che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Prüm II) (GU L, 2024/982, 5.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/982/oj).

(27) Regolamento (UE) 2025/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulla raccolta e sul trasferimento di informazioni anticipate sui passeggeri a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi, e che modifica il regolamento (UE) 2019/818 (GU L, 2025/13, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/13/oj).

(28) Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo del presente regolamento].

c) informare della rettifica o della cancellazione di un collegamento a norma dell'articolo 32, paragrafo 7;

d) informare l'autorità competente di un collegamento erroneamente registrato a norma dell'articolo 32, paragrafo 7.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per specificare i formati delle comunicazioni di cui al presente regolamento tramite il portale di comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 70, paragrafo 2.";

3) l'articolo 62 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, di eu-LISA e della Commissione ha accesso alla consultazione dei dati relativi al RECAMAS nazionale, all'iRCMS e al RIAT di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) …/… *[il presente regolamento]*.";

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ai fini dei paragrafi l, 2, 3 e 3 bis, eu-LISA conserva i dati di cui a tali paragrafi nel CRRS. Non è possibile l'identificazione individuale dai dati figuranti nel CRRS, ma i dati permettono alle autorità di cui ai paragrafi l, 2, 3 e 3 bis di ricavare relazioni e dati statistici personalizzabili al fine di migliorare l'efficienza delle verifiche di frontiera, assistere le autorità nel trattamento delle domande di visto e sostenere politiche migratorie dell'Unione basate su dati concreti.".

Capo 5
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Spese

Le spese sostenute per lo sviluppo, compresi gli sviluppi tecnici, e per la gestione operativa del RECAMAS nazionale sono a carico di ciascuno degli Stati membri interessati. Tali spese comprendono le spese sostenute per l'integrazione del RECAMAS nazionale, dell'iRCMS, del RIAT e del portale di comunicazione nel RECAMAS nazionale, e per l'adattamento del RECAMAS di Frontex.

Articolo 32

Comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a Frontex e ad eu-LISA l'autorità considerata titolare del trattamento e contitolare del trattamento di cui all'articolo 23.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a Frontex e ad eu-LISA le autorità competenti di cui agli articoli 7, 8 e 9 che possono registrare, consultare, rettificare o cancellare i dati.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a Frontex e ad eu-LISA il loro punto di contatto unico di cui all'articolo 14, paragrafo 3.
4. Frontex mantiene un sito web pubblico costantemente aggiornato contenente le informazioni di cui al presente articolo.

Articolo 33

Entrata in funzione

1. Entro *[GU: quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]* gli Stati membri devono disporre di un RECAMAS nazionale e utilizzarlo. Ciascuno Stato membro comunica senza ritardo alla Commissione e a Frontex la data in cui ha iniziato a usare il RECAMAS nazionale.

2. La Commissione fissa, con un atto di esecuzione, la data del completamento dello sviluppo dell'iRCMS e del RIAT, una volta che Frontex abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale dell'iRCMS e del RIAT, da effettuare con il sostegno di eu-LISA.

3. Entro un anno dalla data fissata conformemente al paragrafo 2 o, se successiva, dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro adotta le misure necessarie per integrare l'iRCMS e il RIAT nel RECAMAS nazionale, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, e comunica la positiva integrazione alla Commissione e a Frontex.

4. La Commissione fissa, con un atto di esecuzione, la data alla quale l'iRCMS e il RIAT entrano in funzione negli Stati membri interessati e sono gestiti da Frontex, una volta che Frontex abbia dichiarato, per lo Stato membro interessato, la positiva integrazione dell'iRCMS e del RIAT nel RECAMAS nazionale dello Stato membro interessato. La dichiarazione di Frontex è basata sul positivo completamento dei collaudi generali ed effettuata, al ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3, in cooperazione con lo Stato membro o gli Stati membri interessati e con il sostegno di eu-LISA.

5. La Commissione fissa, con un atto di esecuzione, la data del completamento dello sviluppo del portale di comunicazione, una volta che eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del portale di comunicazione, da effettuare, ove necessario, in cooperazione con Frontex e gli Stati membri.

6. Entro un anno dalla data fissata conformemente al paragrafo 5 o, se successiva, dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro adotta le misure necessarie per integrare il portale di comunicazione nel RECAMAS nazionale, conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, e comunica la positiva integrazione alla Commissione e a Frontex. Entro un anno dalla data fissata conformemente al paragrafo 5, Frontex adotta le misure necessarie per integrare il portale di comunicazione nell'IRMA, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, e comunica alla Commissione la positiva integrazione.

7. La Commissione fissa, con un atto di esecuzione, la data alla quale il portale di comunicazione entra in funzione negli Stati membri interessati ed è gestito da Frontex, una volta che eu-LISA abbia dichiarato, per gli Stati membri interessati, la positiva integrazione del portale di comunicazione nel RECAMAS nazionale degli Stati membri interessati e nell'IRMA. La dichiarazione di eu-LISA è basata sul positivo completamento dei collaudi generali ed effettuata, al ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 6, in cooperazione con gli Stati membri interessati.

8. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle date fissate in conformità dei paragrafi 2, 4, 5 e 7.

9. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2, 4, 5 e 7 sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

10. Gli Stati membri e, ove applicabile, Frontex, cominciano a usare l'iRCMS, il RIAT e il portale di comunicazione a decorrere dalle date fissate in conformità, rispettivamente, del paragrafo 4 e del paragrafo 7.

Articolo 34

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 35

Gruppo consultivo

1. Frontex istituisce un gruppo consultivo.

2. Il gruppo consultivo fornisce a Frontex e ad eu-LISA la competenza tecnica relativa al modello di RECAMAS, al RECAMAS di Frontex, al RECAMAS nazionale, all'iRCMS, al RIAT e al portale di comunicazione, in particolare nel contesto della preparazione dei loro programmi di lavoro annuali e delle loro relazioni annuali di attività.

3. Il gruppo consultivo è composto da esperti nazionali, due responsabili di progetto di Frontex, due responsabili di progetto di eu-LISA e un membro della Commissione. È presieduto da Frontex.

Articolo 36

Punto di contatto

Ogni Stato membro designa un'autorità quale punto di contatto per l'attuazione del presente regolamento. Ogni Stato membro comunica il nome di detta autorità alla Commissione. Se uno Stato membro cambia l'autorità designata, ne informa la Commissione.

Articolo 37

Monitoraggio e valutazione

1. Frontex trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Garante europeo della protezione dei dati una relazione annuale sullo sviluppo e sull'attività del RECAMAS di Frontex, del RECAMAS nazionale, dell'iRCMS e del RIAT, nella quale ne esamina tra l'altro il funzionamento tecnico e la sicurezza. La relazione annuale contiene anche informazioni sulla gestione operativa, compresi la protezione dei dati e gli incidenti di sicurezza, e sulle prestazioni di tali sistemi, misurate sulla base di indicatori quantitativi predeterminati per gli obiettivi in materia di produzione, economicità e qualità del servizio.

2. eu-LISA trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Garante europeo della protezione dei dati una relazione annuale sullo sviluppo e sull'attività del portale di comunicazione, nella quale ne esamina tra l'altro il funzionamento tecnico e la sicurezza. La relazione annuale contiene anche informazioni sulla gestione e sulle prestazioni di tale sistema, misurate sulla base di

indicatori quantitativi predeterminati per gli obiettivi in materia di produzione, economicità e qualità del servizio.

3. Cinque anni dopo l'entrata in funzione di tutti i RECAMAS nazionali, dell'iRCMS, del RIAT e del portale di comunicazione e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione del presente regolamento. A tale scopo la Commissione ha accesso permanente al RECAMAS di Frontex, all'iRCMS, al RIAT e al portale di comunicazione, senza poter accedere ai dati personali.

4. Gli Stati membri forniscono a Frontex, a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare le relazioni annuali e la valutazione di cui al presente articolo.

5. Le valutazioni possono essere condotte conformemente al regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio[29].

Articolo 38

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*
[...]	*[...]*

[29] Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/922/oj).

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3
1.1. Titolo della proposta/iniziativa 3
1.2. Settore/settori interessati 3
1.3. Obiettivi 3
1.3.1. Obiettivi generali 3
1.3.2. Obiettivi specifici 3
1.3.3. Risultati e incidenza previsti 3
1.3.4. Indicatori di prestazione 4
1.4. La proposta/iniziativa riguarda: 4
1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 5
1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa 5
1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli. 5
1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe 6
1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti 7
1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione 7
1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria 8
1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 8
2. MISURE DI GESTIONE 10
2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 10
2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo 10
2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti 10
2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli 11
2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 11
2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 12
3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 13

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 13
3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 15
3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 15
3.2.1,1. Stanziamenti dal bilancio votato 15
3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 20
3.2.2.1. Stanziamenti dal bilancio votato 20
3.2.3. Fabbisogno previsto di risorse umane 20
3.2.3.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato 20
3.2.4. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali 22
3.2.5. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 22
3.2.6. Partecipazione di terzi al finanziamento 23
3.2.7. Stima del fabbisogno di risorse umane e dell'utilizzo degli stanziamenti necessari in un'agenzia decentrata 23
3.3. Incidenza prevista sulle entrate 26
4. DIMENSIONI DIGITALI 27
4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale 27
4.2. Dati 30
4.3. Soluzioni digitali 33
4.4. Valutazione dell'interoperabilità 41
4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale 45

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta sulla digitalizzazione della gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1860, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio

1.2. Settore/settori interessati

Affari interni

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

Sostenere l'attuazione delle norme in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione stabilite nel regolamento sui rimpatri e contribuire all'attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo. Il conseguimento di questi due obiettivi contribuirà al corretto funzionamento dello spazio Schengen e alla sostenibilità del sistema europeo comune di asilo.

1.3.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico 1: aumentare la condivisione dei dati tra le autorità competenti all'interno dello stesso Stato membro, tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e Frontex, nonché tra gli Stati membri o Frontex e paesi terzi, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, al fine di garantire che siano disponibili le informazioni necessarie per svolgere e monitorare i processi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione.

Obiettivo specifico 2: portare avanti la digitalizzazione dei processi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione e porre rimedio alle funzionalità limitate dei sistemi IT esistenti al fine di garantire che i processi e gli obblighi di relazione siano più digitalizzati, semplificati e automatizzati, e diminuire notevolmente gli oneri amministrativi e il carico di lavoro delle autorità nazionali.

Obiettivo specifico 3: consentire la compilazione automatizzata di statistiche più accurate e affidabili e abbreviare i tempi per la raccolta dei dati al fine di sostenere meglio politiche e processi decisionali basati su dati concreti.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Gli Stati membri svilupperanno, sottoporranno a manutenzione e gestiranno i sistemi nazionali per la gestione dei casi di rimpatrio (RECAMAS nazionali).

Frontex sottoporrà a manutenzione e aggiornerà il modello di RECAMAS e svilupperà, in cooperazione con eu-LISA, il RECAMAS di Frontex che potrà essere adottato e personalizzato dagli Stati membri che lo desiderano. Frontex svilupperà inoltre soluzioni informatiche mirate pronte all'uso (ad esempio RECAP, un'applicazione che consente la comunicazione tra cittadini di paesi terzi e le autorità competenti in materia di migrazione) che potranno essere integrate nei RECAMAS nazionali. Frontex svilupperà e sottoporrà a manutenzione un sistema integrato

dell'UE per la gestione dei casi di riammissione (iRCMS) e reintegrazione (RIAT), in cooperazione con eu-LISA, da integrare nei RECAMAS nazionali.

eu-LISA svilupperà un portale di comunicazione per consentire alle autorità di rimpatrio di condividere le informazioni che non possono essere condivise attraverso i sistemi di informazione dell'UE esistenti o futuri.

Digitalizzando la gestione dei casi delle procedure di rimpatrio, riammissione e reintegrazione, l'iniziativa accelererà, semplificherà e razionalizzerà i processi, ne aumenterà la trasparenza e ridurrà il carico di lavoro per le autorità nazionali competenti e Frontex.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Obiettivo specifico 1

– numero di serie di dati sui casi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione richiesti dagli Stati membri e messi a disposizione di altri Stati membri entro i termini applicabili stabiliti dal regolamento sui rimpatri;

– numero di richieste di riammissione trattate tramite iRCMS.

Obiettivo specifico 2

– numero di RECAMAS nazionali esistenti;

– numero di Stati membri che utilizzano il RECAMAS di Frontex o parti dello stesso;

– numero di RECAMAS nazionali che hanno integrato l'iRCMS e il RIAT;

– numero di RECAMAS nazionali collegati all'ESP, al CRRS e al SIS;

– numero di RECAMAS nazionali collegati al portale di comunicazione;

– numero di sottoprocessi razionalizzati o automatizzati;

– durata media dei tempi di trattamento per singolo caso di rimpatrio, riammissione e reintegrazione;

– numero di membri del personale formati in merito alle nuove procedure e ai nuovi sistemi IT.

Obiettivo specifico 3

– numero di serie di dati statistici (ai sensi del regolamento sui rimpatri) create automaticamente;

– numero di serie di dati statistici (ai sensi del regolamento sui rimpatri) fornite entro i termini applicabili stabiliti dal regolamento sui rimpatri.

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

☑ una nuova azione;

☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[1];

☐ la proroga di un'azione esistente;

[1] A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

☐ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

Si prevede che tutti i sistemi (RECAMAS nazionali, RECAMAS di Frontex, iRCMS, RIAT e portale di comunicazione) saranno sviluppati entro quattro anni dall'entrata in vigore del regolamento, in linea con il calendario indicativo seguente:

- terzo trimestre del 2028: entrata in vigore del regolamento;
- terzo/quarto trimestre 2028: istituzione del quadro di governance per lo sviluppo dei sistemi IT;
- terzo trimestre 2028-primo trimestre 2030: fase iniziale, compresa l'assunzione del personale;
- primo-secondo trimestre 2030: fase di appalto;
- secondo trimestre 2030-primo trimestre 2032: fase di sviluppo;
- primo-secondo trimestre 2032: fase di prova;
- secondo-terzo trimestre 2032: fase di inserimento graduale ed entrata graduale in funzione.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)

I problemi individuati non possono essere risolti in maniera efficace a livello nazionale. Data l'entità della frammentazione del panorama digitale esistente, in assenza di un coordinamento da parte dell'UE e di un quadro giuridico adeguato dell'UE, gli Stati membri continueranno a sviluppare sistemi compartimentati, con conseguenti inefficienze, digitalizzazioni disomogenee e costi più elevati. Una gestione digitale inefficiente dei processi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione ostacolerà la futura attuazione di norme comuni in materia di rimpatrio, determinando livelli non ottimali di rimpatri. Tali circostanze inciderebbero altresì sul corretto funzionamento delle norme previste dal patto sulla migrazione e l'asilo e avrebbero un impatto sullo spazio Schengen.

Un intervento a livello di UE è essenziale al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi IT pertinenti tra gli Stati membri (anche sfruttando i sistemi di informazione dell'UE), nonché uno scambio di dati coerente e l'efficienza operativa in tutti gli Stati membri. Soltanto un approccio coordinato a livello di UE è in grado di affrontare in modo coerente le complessità transfrontaliere che gli Stati membri si trovano attualmente ad affrontare, ad esempio per quanto riguarda la condivisione insufficiente dei dati tra gli Stati membri.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

L'iniziativa genererà un valore aggiunto dell'UE dato che un'iniziativa dell'Unione può creare un quadro comune a livello di UE che dovrebbe migliorare la condivisione dei dati, accelerare le procedure, ridurre gli oneri amministrativi e consentire la creazione di statistiche più dettagliate. Tale obiettivo non può essere conseguito allo stesso modo dagli Stati membri che agiscono individualmente. Un approccio digitalizzato armonizzato ai processi di rimpatrio, riammissione e reintegrazione a livello di UE migliorerà l'efficacia complessiva del sistema di rimpatrio e sarà in linea con gli obiettivi generali del patto sulla migrazione e l'asilo. In ultima analisi, gli sforzi coerenti di digitalizzazione sosterranno il corretto funzionamento dello spazio Schengen e la sostenibilità del sistema europeo comune di asilo.

Un quadro digitale unificato rafforzerà la posizione dell'UE nei negoziati e nelle interazioni con paesi terzi e migliorerà l'attuazione dei 24 strumenti di riammissione dell'UE che prevedono procedure uniformi. Contribuirà a un approccio razionalizzato e ad aspettative coerenti nei paesi terzi e andrebbe a vantaggio di tutti gli Stati membri.

Gli sforzi a livello di UE creeranno economie di scala riducendo i costi medi, evitando la duplicazione degli sforzi attraverso lo sviluppo di sistemi compartimentati e sostenendo l'elaborazione di politiche basate su dati concreti, anche aumentando l'affidabilità dei dati e delle statistiche. Mettendo in comune risorse e competenze, l'UE può fornire soluzioni più solide e scalabili rispetto all'azione individuale degli Stati membri.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Per quanto riguarda i rimpatri, al fine di aiutare gli Stati membri a migliorare i loro sistemi per la gestione dei casi di rimpatrio e garantire un livello minimo di efficienza, Frontex ha sviluppato un modello per la gestione dei casi di rimpatrio ("modello di RECAMAS") conformemente al proprio mandato ("regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea"). Il modello di RECAMAS è appunto un modello (ossia un documento e non un sistema IT) che fornisce agli Stati membri una base per costruire e istituire i loro sistemi di gestione dei casi in modo analogo, consentendo una cooperazione rafforzata tra le autorità pertinenti degli Stati membri e migliorando nel contempo la raccolta dei dati. Nell'ambito della strategia operativa del coordinatore dell'UE per i rimpatri e del piano di attuazione comune del patto sulla migrazione e l'asilo, tutti gli Stati membri avrebbero dovuto avviare lo sviluppo e l'attuazione di un sistema nazionale basato sul modello di RECAMAS nel periodo 2024-2025. Finora 26 Stati membri dell'UE dispongono di un sistema per la gestione dei casi di rimpatrio con un certo grado di allineamento rispetto al modello di RECAMAS, ma soltanto 12 di essi gestiscono un sistema interamente basato sul modello di RECAMAS.

Per quanto concerne la riammissione, al fine di consentire agli Stati membri e a paesi terzi di condurre le procedure di riammissione in modo efficiente, digitale e standardizzato, la Commissione ha sostenuto lo sviluppo e il funzionamento di sistemi per la gestione dei casi di riammissione, seppure in assenza di norme specifiche a livello di UE che disciplinino l'uso di tali sistemi. I sistemi sono ubicati fisicamente in paesi terzi e di proprietà di paesi terzi e richiedono spese di

manutenzione continua. Attualmente sono operativi soltanto sei sistemi per la gestione dei casi di riammissione con Armenia, Bangladesh, Georgia, Pakistan, Sri Lanka e Ucraina. I sei sistemi per la gestione dei casi di riammissione consentono la presentazione di richieste di riammissione al paese terzo, nonché il monitoraggio dei flussi di lavoro relativi alla verifica e alla conferma della cittadinanza, al rilascio di documenti di viaggio e alle operazioni di rimpatrio. Si tratta di sistemi distinti, ciascuno dei quali richiede una procedura di accesso diversa, e tali sistemi non consentono il caricamento diretto delle informazioni dai sistemi degli Stati membri e dell'UE. La Commissione svolge un ruolo guida nell'agevolare il collegamento degli Stati membri che lo desiderano ai sistemi per la gestione dei casi di riammissione esistenti e contribuisce finanziariamente alla loro corretta manutenzione e al loro corretto funzionamento a livello tecnico.

Per quanto riguarda la reintegrazione, al fine di garantire la comunicazione sui casi di reintegrazione tra i consulenti in materia di rimpatrio negli Stati membri e presso i partner che attuano la reintegrazione in paesi terzi, la Commissione ha sviluppato lo strumento di assistenza alla reintegrazione ("RIAT" – *Reintegration Assistance Tool*). Il RIAT fa parte del sistema di scambio di informazioni della rete europea sulle migrazioni ("EMN IES" – *European Migration Network Information Exchange System*), istituito nel 2008. Oltre che per la comunicazione, il RIAT è utilizzato per la gestione finanziaria e amministrativa dei casi nel contesto di vari programmi di reintegrazione, tra cui il programma di reintegrazione dell'UE di Frontex, e per la raccolta di dati. Attualmente tutti gli Stati membri dell'UE, la Svizzera, la Norvegia e l'Islanda, nonché alcuni partner per la reintegrazione, sono collegati al RIAT.

La disponibilità, l'uso e le funzionalità dei sistemi IT esistenti variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. I sistemi IT esistenti per il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione sono stati sviluppati separatamente e da soggetti diversi, a livello tanto di UE quanto nazionale. Le possibilità di ulteriore sviluppo e condivisione dei dati sono limitate nell'ambito dei quadri giuridici e dell'assetto operativo attuali. Ciò si traduce in un panorama digitale frammentato e inefficiente.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

La digitalizzazione è esplicitamente individuata nel patto sulla migrazione e l'asilo come un fattore abilitante per procedure migratorie rapide ed efficienti. I sistemi digitali sono essenziali al fine di migliorare la cooperazione operativa, garantire una raccolta di dati affidabile, ridurre gli oneri amministrativi e rafforzare il monitoraggio e l'applicazione delle norme dell'UE in materia di migrazione. Questo obiettivo è in linea con l'ambizione politica generale dell'UE di sviluppare soluzioni digitali europee che semplifichino le procedure, salvaguardando nel contempo i diritti fondamentali e la protezione dei dati.

La necessità di digitalizzare la gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione è stata sottolineata negli orientamenti politici della presidente von der Leyen (2024-2029), nei programmi di lavoro della Commissione per il 2025 e il 2026, che presentano esplicitamente l'iniziativa come caratterizzata da una forte dimensione di semplificazione([3]), così come nella strategia europea di gestione dell'asilo e della migrazione([4]). Il regolamento sui rimpatri istituisce un sistema comune di rimpatrio a livello dell'UE che permette di rafforzare

la condivisione e il trasferimento dei dati, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati.

Gli investimenti richiesti a livello dell'UE e degli Stati membri possono rientrare negli importi negoziati per il QFP 2028-2034.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

L'iniziativa comporta la creazione di nuovi sistemi IT, che saranno affidati a Frontex ed eu-LISA.

Frontex svilupperà e sottoporrà a manutenzione un'implementazione di riferimento a livello informatico per la gestione dei casi di rimpatrio (RECAMAS di Frontex), il sistema integrato dell'UE per la gestione dei casi di riammissione (iRCMS) e il sistema dell'UE per la gestione dei casi di reintegrazione (RIAT).

eu-LISA progetterà, svilupperà e sottoporrà a manutenzione un canale di comunicazione tra le autorità competenti in materia di migrazione (portale di comunicazione).

Al fine di conseguire tali obiettivi è necessario ampliare il mandato di Frontex ed eu-LISA, dato che tali nuovi compiti non sono coperti dai mandati esistenti. Sono pertanto necessarie risorse finanziarie e umane nuove al fine di consentire a entrambe le agenzie di svolgere i nuovi compiti a loro assegnati.

Un consiglio di gestione del programma e un gruppo consultivo sosterranno lo sviluppo e ulteriori evoluzioni dei nuovi sistemi IT. La DG HOME farà parte di queste due strutture. Nella fase di sviluppo si terranno riunioni periodiche, almeno sei volte l'anno. In generale, la DG HOME dovrà monitorare lo sviluppo, l'attuazione e la conformità generale rispetto al futuro regolamento. Di conseguenza è necessario personale nuovo per consentire alla Commissione di svolgere i suoi nuovi compiti.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

☐ **Durata limitata**

– ☐ in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

– ☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

☑ **Durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal 2028 al 2034

– e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti[2]

☐ **Gestione diretta** a opera della Commissione:

– ☐ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

[2] Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx.

– ☐ a opera delle agenzie esecutive.

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri.

☑ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

– ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;

– ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– ☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

– ☑ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

– ☐ a organismi di diritto pubblico;

– ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

– ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

Per la gestione indiretta: attuazione tramite due agenzie decentrate (Frontex, eu-LISA).

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

La Commissione assicurerà che siano in atto le disposizioni necessarie per monitorare il funzionamento delle misure proposte e valutarle rispetto ai principali obiettivi strategici. Cinque anni dopo l'entrata in funzione di tutti i sistemi RECAMAS nazionali, dell'iRCMS, del RIAT e del portale di comunicazione, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'attuazione del regolamento e sul suo valore aggiunto. La relazione segnalerà inoltre eventuali impatti diretti o indiretti sui diritti fondamentali. Esaminerà i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, valutando nel contempo se i principi di base siano ancora validi e studiando le eventuali implicazioni per le opzioni future.

Frontex presenterà una relazione annuale al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Garante europeo della protezione dei dati sullo sviluppo e sulle attività del RECAMAS di Frontex, dei RECAMAS nazionali, dell'iRCMS e del RIAT, nonché sul funzionamento tecnico e sulla sicurezza degli stessi.

eu-LISA presenterà una relazione annuale al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Garante europeo della protezione dei dati sullo sviluppo e sulle attività del portale di comunicazione, nonché sul suo funzionamento tecnico e sulla sua sicurezza.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Parte della presente proposta sarà attuata tramite i bilanci dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di eu-LISA, mediante gestione indiretta.

Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, i bilanci dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di eu-LISA sono eseguiti secondo il principio del controllo interno efficace ed efficiente. L'Agenzia ed eu-LISA sono pertanto tenute ad attuare un'adeguata strategia di controllo coordinata tra i soggetti pertinenti addetti alle varie fasi del controllo. Per quanto riguarda i controlli ex post, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed eu-LISA, in quanto agenzie decentrate, sono soggette in particolare a:

– un audit interno da parte del servizio di audit interno della Commissione;

– relazioni annuali da parte della Corte dei conti europea, contenenti una dichiarazione concernente l'affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;

– il discarico annuale concesso dal Parlamento europeo;

– eventuali indagini dell'OLAF dirette ad accertare, in particolare, che le risorse stanziate alle agenzie siano usate correttamente.

In quanto direzione generale partner dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di eu-LISA, la DG HOME attuerà la sua strategia di controllo sulle agenzie decentrate per garantire una rendicontazione affidabile nel quadro della sua relazione

annuale di attività (RAA). Mentre le agenzie decentrate hanno la piena responsabilità dell'esecuzione del proprio bilancio, la DG HOME è responsabile del regolare pagamento dei contributi annuali stabiliti dalle autorità di bilancio dell'UE.

Il Mediatore europeo apporta infine un ulteriore livello di controllo e responsabilizzazione.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Per il bilancio eseguito dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e da eu-LISA è necessario un quadro di controllo interno specifico basato sul quadro di controllo interno della Commissione europea. Il documento unico di programmazione deve fornire informazioni sui sistemi di controllo interno, mentre la relazione annuale di attività consolidata (RAAC) deve contenere informazioni sull'efficienza e l'efficacia di tali sistemi di controllo interno, anche per quanto riguarda la valutazione dei rischi.

Inoltre il Garante europeo della protezione dei dati e i responsabili della protezione dei dati di Frontex e di eu-LISA controllano il trattamento dei dati personali da parte di Frontex e di eu-LISA.

Infine, in quanto direzione generale partner dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di eu-LISA, la DG HOME effettua ogni anno un esercizio di gestione dei rischi per individuare e valutare i potenziali rischi elevati connessi alle attività delle agenzie. I rischi considerati critici vengono riferiti ogni anno nel piano di gestione della DG HOME e sono accompagnati da un piano d'azione che definisce le azioni di mitigazione.

A livello operativo, il rischio principale individuato è la mancanza di livelli adeguati di risorse finanziarie e umane per consentire lo sviluppo tempestivo dei nuovi sistemi IT.

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Per quanto concerne l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed eu-LISA, sul rapporto "costi di controllo/valore dei fondi gestiti" riferisce la Commissione. La relazione annuale di attività (RAA) 2024 della DG HOME indica lo 0,11 % per questo rapporto con riferimento alle entità incaricate della gestione indiretta e alle agenzie decentrate, compresa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

La DG HOME continuerà ad applicare la propria strategia antifrode in linea con la strategia antifrode della Commissione (CAFS) per garantire, tra l'altro, che i propri controlli antifrode interni siano pienamente allineati alla CAFS e che il proprio approccio alla gestione del rischio di frode sia finalizzato a individuare i settori a rischio di frode e a trovare risposte adeguate.

Per quanto riguarda la gestione indiretta, le misure di lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite sono indicate in disposizioni specifiche sulla lotta contro la frode di cui ai regolamenti istitutivi dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di eu-LISA. Tali disposizioni prevedono l'obbligo per le due agenzie decentrate di adottare, tra l'altro, una strategia antifrode.

Inoltre, in quanto direzione generale partner, la DG HOME ha sviluppato e attuato la propria strategia antifrode sulla base della metodologia fornita dall'OLAF. Le agenzie decentrate, compresa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, rientrano nell'ambito di applicazione di tale strategia.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

L'incidenza prevista sulle spese e sul personale per gli anni dal 2028 in poi è aggiunta solo a fini illustrativi e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'Unione per il periodo successivo al 2027 rimangono subordinate all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e saranno successivamente determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Tutti gli stanziamenti e le assegnazioni per il personale a partire dal 2028 sono indicativi.

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.[3]	di paesi EFTA[4]	di paesi candidati e potenziali candidati[5]	di altri paesi terzi[6]	altre entrate con destinazione specifica
1.	[XX.YY.YY.YY] (Frontex)	Non diss.	NO	NO	SÌ	SÌ
1.	[XX.YY.YY.YY] (eu-LISA)	Diss.	NO	NO	SÌ	SÌ

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

[3] Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
[4] EFTA: Associazione europea di libero scambio.
[5] Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
[6] Frontex ed eu-LISA ricevono contributi dai paesi associati all'accordo di Schengen (NO, IS, CH, LI).

	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

– ☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1,1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	1.	Coesione economica, sociale e territoriale, agricoltura e affari rurali, affari marittimi, prosperità e sicurezza

Contributo dell'UE alle agenzie decentrate

Mln EUR (al terzo decimale)

Frontex	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
Linea di bilancio: <….> / Contributo del bilancio dell'UE all'agenzia	44,130	18,023	18,134	18,244	18,768	19,309	19,447	156,054

L'importo degli stanziamenti da destinare all'Agenzia nel prossimo QFP è indicativo e subordinato all'accordo sul QFP. Tale importo dovrebbe essere integrato nella sovvenzione dell'Agenzia data la natura permanente dei compiti assegnati dalla presente proposta e sarà compensato, se del caso, da una riduzione equivalente della dotazione del programma pertinente nell'ambito della stessa rubrica del QFP. Qualora sia necessaria una riduzione compensativa, potrebbe essere necessario rivedere anche le risorse assegnate all'Agenzia attraverso la procedura annuale di bilancio.

eu-LISA	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
Linea di bilancio: <….> / Contributo del bilancio dell'UE all'agenzia	14,120	8,113	8,196	8,280	8,615	8,960	9,059	65,343

L'importo degli stanziamenti da destinare all'Agenzia nel prossimo QFP è indicativo e subordinato all'accordo sul QFP. Tale importo dovrebbe essere integrato nella sovvenzione dell'Agenzia data la natura permanente dei compiti assegnati dalla presente proposta e sarà compensato, se del caso, da una riduzione equivalente della dotazione del programma pertinente nell'ambito della stessa rubrica del QFP. Qualora sia necessaria una riduzione compensativa, potrebbe essere necessario rivedere anche le risorse assegnate all'Agenzia attraverso la procedura annuale di bilancio.

			Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
TOTALE stanziamenti operativi (compreso il contributo alle agenzie decentrate)	Impegni	(4)	58,250	26,136	26,330	26,524	27,382	28,269	28,506	221,397
	Pagamenti	(5)	58,250	26,136	26,330	26,524	27,382	28,269	28,506	221,397
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	**58,250**	**26,136**	**26,330**	**26,524**	**27,382**	**28,269**	**28,506**	**221,397**
	Pagamenti	=5+6	**58,250**	**26,136**	**26,330**	**26,524**	**27,382**	**28,269**	**28,506**	**221,397**

			Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	58,250	26,136	26,330	26,524	27,382	28,269	28,506	221,397
	Pagamenti	(5)	58,250	26,136	26,330	26,524	27,382	28,269	28,506	221,397
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**

TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 3 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	**58,250**	**26,136**	**26,330**	**26,524**	**27,382**	**28,269**	**28,506**	**221,397**
	Pagamenti	=5+6	**58,250**	**26,136**	**26,330**	**26,524**	**27,382**	**28,269**	**28,506**	**221,397**

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	4.	"Spese amministrative"[7]

DG HOME		Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
• Risorse umane		0,388	0,388	0,388	0,388	0,388	0,388	0,388	**2,716**
• Altre spese amministrative		0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	**0,336**
TOTALE DG HOME	Stanziamenti	**0,436**	**0,436**	**0,436**	**0,436**	**0,436**	**0,436**	**0,436**	**3,052**

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	**0,436**	**0,436**	**0,436**	**0,436**	**0,436**	**0,436**	**0,436**	**3,052**

Mln EUR (al terzo decimale)

		Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4	Impegni	58,686	26,572	26,766	26,960	27,818	28,705	28,942	224,449

[7] Gli stanziamenti necessari dovrebbero essere determinati utilizzando i dati relativi ai costi medi annuali riportati nella pagina web specifica di BUDGpedia.

del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	58,686	26,572	26,766	26,960	27,818	28,705	28,942	224,449

L'incidenza prevista sulle spese e sul personale per gli anni dal 2028 in poi è aggiunta solo a fini illustrativi e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'Unione per il periodo successivo al 2027 rimangono subordinate all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e saranno successivamente determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Tutti gli stanziamenti e le assegnazioni per il personale a partire dal 2028 sono indicativi.

3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

– ☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.2.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE 2028-2034**
RUBRICA 4								
Risorse umane	0,388	0,388	0,388	0,388	0,388	0,388	0,388	**2,716**
Altre spese amministrative	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	**0,336**
Totale parziale RUBRICA 4	**0,436**	**0,436**	**0,436**	**0,436**	**0,436**	**0,436**	**0,436**	**3,052**
Esclusa la RUBRICA 4								
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTALE	**0,436**	**0,436**	**0,436**	**0,436**	**0,436**	**0,436**	**0,436**	**3,052**

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

L'incidenza prevista sulle spese e sul personale per gli anni dal 2028 in poi è aggiunta solo a fini illustrativi e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'Unione per il periodo successivo al 2027 rimangono subordinate all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e saranno successivamente determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Tutti gli stanziamenti e le assegnazioni per il personale a partire dal 2028 sono indicativi.

3.2.3. Fabbisogno previsto di risorse umane

– ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

– ☑ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)[8]

STANZIAMENTI VOTATI	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	2	2	2	2	2	2	2
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0	0	0	0

[8] Specificare sotto alla tabella quanti ETP nel numero indicato sono già assegnati alla gestione dell'azione e/o possono essere riassegnati all'interno della DG e qual è il fabbisogno netto.

(ricerca indiretta)		0	0	0	0	0	0	0
(ricerca diretta)		0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)								
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo	- in sede	0	0	0	0	0	0	0
[XX.01.YY.YY]	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0	0	0	0
(AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0	0	0	0
(AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 4		0	0	0	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 4		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		2	2	2	2	2	2	2

L'incidenza prevista sulle spese e sul personale per gli anni dal 2028 in poi è aggiunta solo a fini illustrativi e non pregiudica il prossimo quadro finanziario pluriennale. La fonte di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'Unione per il periodo successivo al 2027 rimangono subordinate all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e saranno successivamente determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Tutti gli stanziamenti e le assegnazioni per il personale a partire dal 2028 sono indicativi.

Considerando la situazione generale complessa della rubrica 4, in termini sia di personale che di livello degli stanziamenti, il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG o di altri servizi della Commissione.

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	**Personale supplementare eccezionale***		
		Da finanziare a titolo della rubrica 4 o della ricerca	**Da finanziare a titolo della linea BA**	**Da finanziare mediante diritti**
Posti della tabella dell'organico	2 posti AD		N/D	
Personale esterno (AC, END, INT)				

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	Sono previsti nuovi compiti per la Commissione: • monitorare lo sviluppo, l'attuazione e la conformità generale rispetto al futuro regolamento; • preparare e partecipare al consiglio di gestione del programma e al gruppo consultivo che sosterranno lo sviluppo e le ulteriori evoluzioni dei nuovi sistemi IT. Le riunioni si svolgeranno periodicamente e almeno sei volte l'anno nella fase di sviluppo che durerà diversi anni.
Personale esterno	n/d

3.2.4. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

NON PERTINENTE

Obbligatorio: nella tabella che segue deve essere riportata la stima migliore degli investimenti connessi a tecnologie digitali derivanti dalla proposta/iniziativa.

In via eccezionale, qualora necessario per l'attuazione della proposta/iniziativa, nella linea designata devono figurare gli stanziamenti a titolo della rubrica 4.

Gli stanziamenti a titolo delle rubriche da 1 a 3 devono figurare come "Spese informatiche per la politica per i programmi operativi". Queste spese si riferiscono al bilancio operativo da utilizzarsi per il riutilizzo/acquisto/sviluppo di piattaforme/strumenti informatici direttamente connessi all'attuazione dell'iniziativa e ai relativi investimenti (ad esempio licenze, studi, archiviazione dei dati ecc.). Le informazioni fornite nella presente tabella devono essere coerenti con i dati riportati nella sezione 4 "Dimensioni digitali".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE QFP 2028-2034**
RUBRICA 4								
Spese informatiche (istituzionali)	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Totale parziale RUBRICA 4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Esclusa la RUBRICA 4								
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTALE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.2.5. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

– ☑ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Frontex, eu-LISA - la fonte di finanziamento e la portata dell'impegno finanziario dell'Unione per il periodo successivo al 2027 rimangono subordinate all'esito dei negoziati interistituzionali sul QFP 2028-2034 e saranno successivamente determinate attraverso la procedura di bilancio annuale. Linee sulle spese amministrative – bilancio supplementare richiesto.

– ☐ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

– ☐ comporta una revisione del QFP.

3.2.6. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

– ☑ non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

– ☐ prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in mln EUR (al terzo decimale)

	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

3.2.7. Stima del fabbisogno di risorse umane e dell'utilizzo degli stanziamenti necessari in un'agenzia decentrata

Fabbisogno di personale (in equivalenti a tempo pieno)

Agenzia: Frontex	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**
Agenti temporanei (gradi AD)	28	28	28	28	32	32	32
Agenti temporanei (gradi AST)							
Totale parziale agenti temporanei (AD+AST)	**28**	**28**	**28**	**28**	**32**	**32**	**32**
Agenti contrattuali	9	9	9	9	10	10	10
Esperti nazionali distaccati							

Totale parziale agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati	**9**	**9**	**9**	**9**	**10**	**10**	**10**
TOTALE personale	**37**	**37**	**37**	**37**	**42**	**42**	**42**

Agenzia: eu-LISA	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**
Agenti temporanei (gradi AD)	15	15	15	15	17	17	17
Agenti temporanei (gradi AST)							
Totale parziale agenti temporanei (AD+AST)	**15**	**15**	**15**	**15**	**17**	**17**	**17**
Agenti contrattuali	5	5	5	5	5	5	5
Esperti nazionali distaccati							
Totale parziale agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
TOTALE personale	**20**	**20**	**20**	**20**	**22**	**22**	**22**

Stanziamenti coperti dal contributo del bilancio dell'UE in mln EUR (al terzo decimale)

Agenzia: Frontex	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE 2028-2034**
Titolo 1: spese per il personale	2,730	5,570	5,681	5,795	6,319	6,861	6,999	**39,954**
Titolo 2: spese per infrastrutture e funzionamento	3,320	1,029	1,029	1,028	1,028	1,028	1,028	**9.490**
Titolo 3: spese operative	38,080	11,424	11,424	11,421	11,421	11,420	11,420	**106,610**
TOTALE stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE	**44,130**	**18,023**	**18,134**	**18,244**	**18,768**	**19,309**	**19,447**	**156,054**

Per il 2028 si ipotizza che le assunzioni avranno luogo nel mese di luglio; pertanto si prende in considerazione solo il 50 % del costo medio. Lo stesso approccio è applicato nel 2032 al personale supplementare. I costi per il personale sono adeguati utilizzando l'attuale coefficiente di correzione per la Polonia dell'82,3 % (Frontex) e del 113,60 % per Strasburgo (eu-LISA).

Stanziamenti in mln EUR (al terzo decimale)

Agenzia: eu-LISA	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE 2028-2034**
Titolo 1: spese per il personale	2,030	4,141	4,224	4,308	4,643	4,989	5,088	**29,423**
Titolo 2: spese per infrastrutture e funzionamento	3,000	0,922	0,922	0,922	0,922	0,921	0,921	**8,530**
Titolo 3: spese operative	9,090	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	**27,390**
TOTALE stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE	**14,120**	**8,113**	**8,196**	**8,280**	**8,615**	**8,960**	**9,059**	**65,343**

Panoramica/sintesi del fabbisogno di risorse umane e di stanziamenti (in mln EUR) in base alla proposta / all'iniziativa in un'agenzia decentrata

Agenzia: Frontex	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE 2028-2034**
Agenti temporanei (AD+AST)	**28**	**28**	**28**	**28**	**32**	**32**	**32**	**-**
Agenti contrattuali	**9**	**9**	**9**	**9**	**10**	**10**	**10**	**-**
Esperti nazionali distaccati	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
Totale personale	**37**	**37**	**37**	**37**	**42**	**42**	**42**	**-**
Stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE	**44,130**	**18,023**	**18,134**	**18,244**	**18,768**	**19,309**	**19,447**	**156,054**
Stanziamenti coperti dai diritti (se del caso)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	**0.000**
Stanziamenti cofinanziati (se del caso)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	**0.000**
TOTALE stanziamenti	**44,130**	**18,023**	**18,134**	**18,244**	**18,768**	**19,309**	**19,447**	**156,054**

Agenzia: eu-LISA	Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**	**TOTALE 2028-2034**

Agenti temporanei (AD+AST)	*15*	*15*	*15*	*15*	*17*	*17*	*17*	-
Agenti contrattuali	5	5	5	5	5	5	5	-
Esperti nazionali distaccati	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
Totale personale	**20**	**20**	**20**	**20**	**22**	**22**	**22**	-
Stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE	**14,120**	**8,113**	**8,196**	**8,280**	**8,615**	**8,960**	**9,059**	**65,343**
Stanziamenti coperti dai diritti (se del caso)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	**0.000**
Stanziamenti cofinanziati (se del caso)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	**0.000**
TOTALE stanziamenti	**14,120**	**8,113**	**8,196**	**8,280**	**8,615**	**8,960**	**9,059**	**65,343**

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

– ☑ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

 – ☐ sulle risorse proprie.

 – ☐ su altre entrate.

 – ☐ indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mln EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa[9]						
		Anno **2028**	Anno **2029**	Anno **2030**	Anno **2031**	Anno **2032**	Anno **2033**	Anno **2034**
Articolo ….								

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

n/d

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

n/d

[9] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

Riferimento alla prescrizione	Descrizione di alto livello della prescrizione	Portatori di interessi coinvolti dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie
Articolo 3 e articolo 27 (Architettura tecnica)	Istituzione di tre sistemi digitali per la gestione dei casi relativi al rimpatrio ("RECAMAS nazionali"), alla riammissione ("iRCMS") e alla reintegrazione ("RIAT") di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare, compreso un canale di comunicazione che colleghi tali sistemi ("portale di comunicazione").	Autorità competenti degli Stati membri Agenzie dell'UE (Frontex, eu-LISA) Autorità competenti di paesi terzi (per l'iRCMS) Terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione (per il RIAT)	Istituzione di sistemi digitali	Soluzione digitale Servizio pubblico digitale
Articolo 5 (Sistemi di informazione dell'UE)	Le autorità competenti che utilizzano i RECAMAS nazionali, l'iRCMS e il RIAT devono ricorrere all'ESP per accedere ai sistemi di informazione dell'UE.	Autorità competenti degli Stati membri	Trattamento dei dati	Soluzione digitale Servizio pubblico digitale
Articolo 6 (Collegamento ad altri sistemi IT nazionali pertinenti)	Ciascun RECAMAS nazionale deve consentire il collegamento ad	Autorità competenti degli Stati membri	Trattamento dei dati	Soluzione digitale Servizio pubblico digitale

	altri sistemi IT nazionali pertinenti.			
Articoli 7-9 (Sistemi di gestione dei casi)	Articolo 7: registrazione dei dati nei RECAMAS nazionali, nell'iRCMS e nel RIAT. Articolo 8: consultazione dei dati registrati. Articolo 9: rettifica e cancellazione dei dati registrati.	Autorità competenti degli Stati membri Frontex	Trattamento dei dati	Soluzione digitale Dati Servizio pubblico digitale
Articoli 10-14 (Sistemi di gestione dei casi)	Caratteristiche funzionali essenziali: i) comuni ai RECAMAS nazionali, all'iRCMS e al RIAT (articolo 10); ii) dei RECAMAS nazionali (articolo 11); iii) dell'iRCMS (articolo 12); iv) del RIAT (articolo 13); v) e del portale di comunicazione (articolo 14).	Autorità competenti degli Stati membri Agenzie dell'UE (Frontex, eu-LISA)	Trattamento dei dati	Soluzione digitale Servizio pubblico digitale
Articoli 15-17 (Sviluppo, funzionamento e responsabilità)	Misure organizzative riguardanti: lo sviluppo e le evoluzioni tecniche (articolo 15);	Autorità competenti degli Stati membri Agenzie dell'UE (Frontex, eu-LISA)	Istituzione di sistemi digitali	Servizio pubblico digitale

	il consiglio di gestione del programma (articolo 16); la gestione operativa (articolo 17).	Commissione		
Articolo 18 (Sicurezza dei dati), articolo 19 (Tenuta dei registri), articolo 20 (Conservazione)	Misure volte a garantire la sicurezza dell'iRCMS, del RIAT e dei RECAMAS nazionali. Misure relative alla registrazione di tutte le operazioni di trattamento di dati e al periodo di conservazione dei dati conservati.	Autorità competenti degli Stati membri Agenzie dell'UE (Frontex, eu-LISA)	Istituzione di sistemi digitali	Soluzione digitale Servizio pubblico digitale
Articolo 22 (Statistiche), articolo 29 e articolo 30 (Modifiche dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818)	Automazione delle statistiche in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione.	Autorità competenti degli Stati membri eu-LISA	Trattamento dei dati	Dati Servizio pubblico digitale
Articolo 28 (Modifiche del regolamento (UE) 2018/1860)	Permettere di conservare nei sistemi nazionali i dati pertinenti ai fini del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione provenienti dal sistema d'informazione Schengen	Autorità competenti degli Stati membri eu-LISA	Trattamento dei dati	Dati Soluzione digitale Servizio pubblico digitale
Articolo 32 (Notifiche)	Flussi di dati relativi alle notifiche.	Autorità competenti degli Stati membri	Trattamento dei dati	Dati

		Agenzie dell'UE (Frontex, eu-LISA) Commissione		
Articolo 33 (Entrata in funzione)	Misure organizzative relative all'entrata in funzione per i RECAMAS nazionali, l'iRCMS, il RIAT e il portale di comunicazione.	Autorità competenti degli Stati membri Agenzie dell'UE (Frontex, eu-LISA) Commissione	Istituzione di sistemi digitali	Servizio pubblico digitale
Articolo 36 (Punto di contatto)	Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il nome dell'autorità designata (o qualsiasi modifica di tale designazione).	Autorità competenti degli Stati membri Commissione	Trattamento dei dati	Dati
Articolo 37 (Monitoraggio e valutazione)	Flussi di dati nel contesto del monitoraggio e della valutazione dello sviluppo e delle attività del RECAMAS di Frontex, dei RECAMAS nazionali, dell'iRCMS e del RIAT, nonché del portale di comunicazione.	Autorità competenti degli Stati membri Agenzie dell'UE (Frontex, eu-LISA) Commissione	Trattamento dei dati	Dati

4.2. Dati

Tipo di dati	Riferimento alle prescrizioni	Norma e/o specifica (se del caso)

Dati necessari per la gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione	Articolo 7, paragrafo 1, che a sua volta rinvia all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento sui rimpatri	n/d
Dati statistici nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione	Articolo 22	n/d
Dati del sistema d'informazione Schengen pertinenti ai fini del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione	Articolo 28	n/d
Flussi di dati relativi alle notifiche	Articolo 32	n/d
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il nome dell'autorità designata (o qualsiasi modifica di tale designazione).	Articolo 36	n/d
Flussi di dati nel contesto del monitoraggio e della valutazione dello sviluppo e delle attività del RECAMAS di Frontex, dei RECAMAS nazionali, dell'iRCMS e del RIAT, nonché del portale di comunicazione	Articolo 37	n/d

Allineamento con la strategia europea per i dati

La tipologia dei dati trattati e le finalità molto specifiche del trattamento in questione legate al rimpatrio, alla riammissione e alla reintegrazione rendono molto limitata la pertinenza dell'iniziativa proposta rispetto all'obiettivo di realizzare un autentico mercato unico dei dati, su cui si basa la strategia europea per i dati.

Allineamento con il principio "una tantum"

Innanzitutto, l'architettura informatica proposta si baserà sull'uso dei sistemi di informazione dell'UE (ad esempio il sistema d'informazione Schengen, l'Eurodac, l'EES), che saranno interrogati sistematicamente attraverso il portale di ricerca europeo. Grazie a tali sistemi di

informazione dell'UE e al quadro di interoperabilità, i dati sono memorizzati una sola volta e l'accesso agli stessi da parte delle autorità nazionali competenti è immediato.

In secondo luogo, per i dati che potrebbero non essere disponibili nei sistemi di informazione dell'UE, sarà utilizzato il portale di comunicazione, garantendo un mezzo tecnico supplementare utile e necessario per condividere i dati, senza alcuna ridondanza con i sistemi di informazione dell'UE.

In terzo luogo, una delle caratteristiche funzionali essenziali da rispettare sarà il recupero automatico dei dati tra i tre sistemi di gestione dei casi, ossia i RECAMAS nazionali (per il rimpatrio), l'iRCMS (per la riammissione) e il RIAT (per la reintegrazione). Ciò garantirà che le autorità competenti siano tenute a fornire gli stessi dati una sola volta, conformemente al principio "una tantum".

Flussi di dati

Tipo di dati	**Riferimento alla prescrizione**	**Portatore di interessi che fornisce i dati**	**Portatore di interessi che riceve i dati**	**Motivo dello scambio di dati**	**Frequenza (se applicabile)**
Dati necessari per la gestione dei casi nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione	Articolo 7, paragrafo 1, che a sua volta rinvia all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento sui rimpatri	Autorità competenti degli Stati membri Frontex (quando tratta un caso su richiesta di un'autorità competente) Autorità competenti di paesi terzi (per una parte della procedura di riammissione) Terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione (per una parte della procedura di reintegrazion	Autorità competenti degli Stati membri Frontex (quando tratta un caso su richiesta di un'autorità competente) Autorità competenti di paesi terzi (per una parte della procedura di riammissione) Terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione (per una parte della procedura di reintegrazion	Necessità di gestire i casi relativi al rimpatrio, alla riammissione e alla reintegrazione	n/d

		e)	e)		
Dati statistici nel settore del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione	Articolo 22	Autorità competenti degli Stati membri (per fornire dati al CRRS) eu-LISA (per produrre le statistiche attraverso il CRRS)	Autorità competenti degli Stati membri Frontex eu-LISA Commissione	Obbligo di rispettare gli obblighi di rendicontazione	Annualmente a norma dell'articolo 46 del regolamento sui rimpatri e trimestralmente a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 862/2007
Dati del sistema d'informazione Schengen e pertinenti ai fini del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione	Articolo 28	Autorità competenti degli Stati membri	Autorità competenti degli Stati membri	Necessità di gestire i casi relativi al rimpatrio, alla riammissione e alla reintegrazione	n/d

4.3. Soluzioni digitali

Soluzione digitale	Riferimento alla prescrizione	Principali funzionalità prescritte	Organismo responsabile	Come viene assicurata l'accessibilità?	Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?	Uso di tecnologie di IA (se applicabile)
RECAMAS nazionali	Articolo 3 (Architettura tecnica) Articolo 6 (Collegamento ad altri	Da basare sul modello di RECAMAS, sul RECAMAS di Frontex o	Stati membri	n/d	L'uso del portale di ricerca europeo consentirà di accedere alle informazioni	Ove pertinente, le funzionalità del sistema dovrebber

	sistemi IT nazionali pertinenti) Articolo 7 (Registrazione dei dati nei RECAMAS nazionali, nell'iRCMS e nel RIAT) Articolo 8 (Consultazione dei dati registrati nei RECAMAS nazionali, nell'iRCMS e nel RIAT) Articolo 9 (Rettifica e cancellazione dei dati registrati nei RECAMAS nazionali, nell'iRCMS e nel RIAT) Articolo 10 (Caratteristiche funzionali essenziali comuni ai RECAMAS nazionali, all'iRCMS e al RIAT)	su una combinazione di entrambi. Ciascun RECAMAS nazionale deve consentire il collegamento di altri sistemi IT nazionali pertinenti e la trasmissione rapida, sicura ed efficace dei dati da e verso tali sistemi. Consentire alle autorità competenti (e, previo accordo di un'autorità competente, a Frontex) di registrare i dati. Consentire a ciascuna autorità competente di origine di consultare i dati registrati. Consentire a Frontex, previo accordo dell'autorità competente di origine, di consultare i dati.			conservate nei sistemi di informazione dell'UE. Il sistema dovrebbe garantire: il recupero automatico dei dati necessari tra RECAMAS nazionali, iRCMS e RIAT.	o avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, conformemente al regolamento (UE) 2024/1689.

	Articolo 11 (Caratteristiche funzionali essenziali dei RECAMAS nazionali)	Consentire a ciascuna autorità competente di origine e a Frontex di rettificare o cancellare i dati e imporre loro di procedere in tal senso. Stabilire le caratteristiche funzionali essenziali che tutti e tre i sistemi di gestione dei casi dovrebbero rispettare (ad esempio il rilascio di un identificativo unico assegnato a ciascun cittadino di un paese terzo per il quale è aperto un caso di rimpatrio, riammissione e, se del caso, reintegrazione). Stabilire le caratteristiche funzionali essenziali che tutti i RECAMAS nazionali dovrebbero rispettare (ad esempio				

		sostegno alla preparazione, all'emissione e alla notifica di decisioni di rimpatrio).				
iRCMS	Articolo 3 (Architettura tecnica) Articolo 10 (Caratteristiche funzionali essenziali comuni ai RECAMAS nazionali, all'iRCMS e al RIAT) Articolo 12 (Caratteristiche funzionali essenziali dell'iRCMS)	Sistema integrato dell'Unione di gestione dei casi di riammissione. Stabilire le caratteristiche funzionali essenziali che tutti e tre i sistemi di gestione dei casi dovrebbero rispettare (ad esempio il rilascio di un identificativo unico assegnato a ciascun cittadino di un paese terzo per il quale è aperto un caso di rimpatrio, riammissione e, se del caso, reintegrazione). Stabilire le caratteristiche funzionali essenziali che l'iRCMS dovrebbe	Frontex	n/d	L'uso del portale di ricerca europeo consentirà di accedere alle informazioni conservate nei sistemi di informazione dell'UE. Il sistema dovrebbe garantire: il recupero automatico dei dati necessari tra RECAMAS nazionali, iRCMS e RIAT.	Ove pertinente, le funzionalità del sistema dovrebbero avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, conformemente al regolamento (UE) 2024/1689.

		rispettare (ad esempio la possibilità di automatizzare l'avvio di una procedura di riammissione a seguito dell'emissione di una decisione di rimpatrio esecutiva).				
RIAT	Articolo 3 (Architettura tecnica) Articolo 10 (Caratteristiche funzionali essenziali comuni ai RECAMAS nazionali, all'iRCMS e al RIAT) Articolo 13 (Caratteristiche funzionali essenziali del RIAT)	Sistema dell'Unione per la gestione dei casi di reintegrazione. Stabilire le caratteristiche funzionali essenziali che tutti e tre i sistemi di gestione dei casi dovrebbero rispettare (ad esempio il rilascio di un identificativo unico assegnato a ciascun cittadino di un paese terzo per il quale è aperto un caso di rimpatrio, riammissione e, se del caso, reintegrazion	Frontex	n/d	L'uso del portale di ricerca europeo consentirà di accedere alle informazioni conservate nei sistemi di informazione dell'UE. Il sistema dovrebbe garantire: il recupero automatico dei dati necessari tra RECAMAS nazionali, iRCMS e RIAT.	Ove pertinente, le funzionalità del sistema dovrebbero avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, conformemente al regolamento (UE) 2024/1689.

		e). Stabilire le caratteristiche funzionali essenziali che il RIAT dovrebbe rispettare (possibilità per un'autorità competente di comunicare con terzi competenti per l'assistenza alla reintegrazione in singoli casi).				
RECAMAS di Frontex	Articolo 3 (Architettura tecnica) Articolo 10 (Caratteristiche funzionali essenziali comuni ai RECAMAS nazionali, all'iRCMS e al RIAT) Articolo 11 (Caratteristiche funzionali essenziali dei RECAMAS nazionali)	Implementazione di riferimento di un sistema di gestione dei casi di rimpatrio. Stabilire le caratteristiche funzionali essenziali che tutti e tre i sistemi di gestione dei casi dovrebbero rispettare (ad esempio il rilascio di un identificativo unico assegnato a ciascun cittadino di un paese terzo per il quale è	Frontex	n/d	Questo sistema è un'implementazione di riferimento e pertanto non contiene dati	Ove pertinente, le funzionalità del sistema dovrebbero avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, conformemente al regolamento (UE) 2024/1689.

		aperto un caso di rimpatrio, riammissione e, se del caso, reintegrazione). Stabilire le caratteristiche funzionali essenziali che tutti i RECAMAS nazionali dovrebbero rispettare e che l'implementazione di riferimento del RECAMAS di Frontex deve includere.				
Portale di comunicazione	Articolo 3 (Architettura tecnica) Articolo 14 (Portale di comunicazione)	Canale di comunicazione tra le autorità competenti Stabilire le caratteristiche funzionali essenziali che il portale di comunicazione dovrebbe rispettare, e istituire il punto di contatto unico per coordinare e facilitare lo scambio di dati attraverso il	eu-LISA	n/d	Questo sistema è un canale di comunicazione e pertanto non conserva dati	Ove pertinente, le funzionalità del sistema dovrebbero avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, conformemente al regolamento (UE) 2024/1689

		portale di comunicazione.				
CRRS	Articolo 3 (Architettura tecnica) Articolo 22 (Statistiche)	Archivio centrale di relazioni e statistiche, per generare statistiche a partire dai RECAMAS nazionali, dall'iRCMS e dal RIAT. Stabilire l'obbligo di registrare automaticamente nel CRRS i dati anonimizzati relativi al rimpatrio, alla riammissione e alla reintegrazione provenienti dai RECAMAS nazionali, dall'iRCMS e dal RIAT al fine di generare statistiche e fornire accesso alle statistiche generate da parte delle autorità competenti, di Frontex, di eu-LISA e della Commission	eu-LISA	n/d	Questo sistema garantirà che le statistiche siano generate a partire dai dati registrati nei RECAMAS nazionali, nell'iRCMS e nel RIAT	Ove pertinente, le funzionalità del sistema dovrebbero avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, conformemente al regolamento (UE) 2024/1689

		e.				

Sistemi digitali per la gestione del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione di cittadini di paesi terzi, ossia RECAMAS nazionali, RECAMAS di Frontex, RIAT, iRCMS, portale di comunicazione.

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)	Spiegazione sull'allineamento della soluzione
Regolamento sull'IA	Ove pertinente, le funzionalità del sistema dovrebbero avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, conformemente al regolamento (UE) 2024/1689. Nel caso in cui debbano essere utilizzati sistemi di IA ad alto rischio, si applicheranno le prescrizioni corrispondenti di cui al regolamento sull'IA.
Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza	I sistemi saranno conformi al quadro dell'UE in materia di cibersicurezza
Regolamento sull'identità digitale europea	Se del caso, i sistemi si avvarranno delle possibilità offerte dal regolamento sull'identità digitale europea per quanto riguarda l'identificazione elettronica sicura, l'autenticazione e i servizi fiduciari in tutta l'UE.
Sportello digitale unico e IMI	n/d
Altro	n/d

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali	Descrizione e impatto sull'interoperabilità	Riferimenti alle prescrizioni	Soluzioni per un'Europa interoperabile	Altre soluzioni di interoperabilità
Digitalizzazione della gestione della migrazione	Istituzione di tre sistemi digitali per la gestione dei casi relativi al rimpatrio ("RECAMAS nazionali"), alla riammissione ("iRCMS") e alla reintegrazione ("RIAT") di cittadini di paesi terzi il cui	Articolo 3 (Architettura tecnica); articolo 5 (Sistemi di informazione dell'UE); articolo 6 (Collegamento ad altri sistemi IT nazionali	Eventualmente, da stabilire nella fase di sviluppo dei sistemi. Il regolamento prevede che gli sviluppi tecnici tengano conto di tutte le soluzioni per un'Europa interoperabile	Sì I sistemi faranno uso del quadro per l'interoperabilità istituito dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un

	soggiorno nell'Unione è irregolare, compreso un canale di comunicazione che colleghi tali sistemi ("portale di comunicazione").	pertinenti); articoli 7-9 (Sistemi di gestione dei casi); articoli 10-14 (Sistemi di gestione dei casi); articoli 15-17 (Sviluppo, funzionamento e responsabilità); articolo 20 (Periodo di conservazione dei dati); Articolo 28 (Modifiche del regolamento (UE) 2018/1860)	pertinenti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/903.	quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione.
Statistiche sulla gestione della migrazione	Automazione delle statistiche in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione	Articolo 22 (Statistiche), articoli 29 e 30 (Modifiche dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818)	No	Sì I sistemi si avvarranno dell'archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) istituito dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

Digitalizzazione della gestione della migrazione

Valutazione	**Misura/e**	**Possibili ostacoli residui (se applicabile)**
Allineamento con le politiche digitali e settoriali in	I tre sistemi di gestione dei casi (RECAMAS nazionali, iRCMS e RIAT) utilizzeranno appieno i sistemi di informazione dell'UE (ad esempio SIS o EES, conformemente	n/d

vigore **Elencare le politiche digitali e settoriali pertinenti individuate**	ai regolamenti (UE) 2018/1860 e (UE) 2018/1861 e al regolamento (UE) 2017/2226), in particolare attraverso l'uso del portale di ricerca europeo (ESP) istituito dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, che consentirà di accedere ai dati pertinenti conservati nei sistemi di informazione dell'UE. Qualora funzionalità di intelligenza artificiale siano integrate nei tre sistemi di gestione dei casi (RECAMAS nazionali, iRCMS e RIAT) e/o nel portale di comunicazione, sarà rispettato il regolamento (UE) 2024/1689, anche per quanto riguarda la possibile attuazione di sistemi di IA ad alto rischio. I collegamenti ai pertinenti sistemi IT nazionali e le corrispondenti attività di trattamento devono osservare le norme in materia di protezione dei dati e delle condizioni stabilite dal diritto nazionale (articolo 6).	
Misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri **Elencare le misure di governance previste**	Diritti di accesso: - Articolo 7: le autorità competenti, e (previa approvazione da parte delle autorità competenti) Frontex, possono registrare dati nei RECAMAS nazionali, nell'iRCMS e nel RIAT. Tali soggetti devono garantire che i dati siano esatti e aggiornati. - Articolo 8: norme dettagliate per la consultazione dei dati da parte di ciascuna autorità competente e di Frontex. - Articolo 9: l'autorità competente di origine e Frontex devono provvedere alla rettifica e alla cancellazione dei dati inesatti a livello fattuale. Se le autorità competenti/Frontex dispongono di informazioni che suggeriscono l'esistenza di dati inesatti a livello fattuale, ne devono informare l'autorità competente di origine (e Frontex). - Articolo 14: in seno a ciascuna autorità competente, un punto di contatto unico deve avere accesso al portale di comunicazione. Sviluppo e funzionamento: - Articolo 15: Frontex è responsabile dello sviluppo del modello di RECAMAS, del RECAMAS di Frontex, dell'iRCMS e del RIAT. - Articolo 15: gli Stati membri sono responsabili dello sviluppo del rispettivo RECAMAS nazionale e dell'integrazione dell'iRCMS, del RIAT e del portale di comunicazione nel RECAMAS nazionale. - Articolo 15: eu-LISA è responsabile dello sviluppo del portale di comunicazione. - Articolo 16: istituzione del consiglio di gestione del programma. - Articolo 17: Frontex è responsabile della gestione operativa dell'iRCMS e del RIAT.	n/d

	- Articolo 17: è necessario il previo accordo della Commissione per la selezione di paesi terzi da collegare all'iRCMS. - Articolo 17: gli Stati membri sono responsabili della gestione operativa del rispettivo RECAMAS nazionale. - Articolo 17: eu-LISA è responsabile della gestione operativa del portale di comunicazione. - Articolo 20: norme e responsabilità per quanto riguarda il periodo di conservazione dei dati.	
Misure per assicurare un'interpretazione univoca dei dati **Elencare le misure**	Articolo 7: Tra i dati da registrare nel RECAMAS nazionale, nell'iRCMS e nel RIAT devono essere compresi i dati di cui all'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2026/2280. Articolo 28: consente la conservazione dei dati pertinenti provenienti dal sistema d'informazione Schengen nel RECAMAS nazionale. L'interoperabilità esistente sarà rafforzata dato che gli Stati membri avranno la possibilità di conservare nel RECAMAS nazionale le informazioni pertinenti provenienti dal sistema d'informazione Schengen.	n/d
Uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate **Elencare le misure**	L'interoperabilità è garantita dato che i tre sistemi di gestione dei casi (RECAMAS nazionali, iRCMS e RIAT) accederanno ai sistemi di informazione dell'UE attraverso il portale di ricerca europeo. Inoltre i RECAMAS nazionali (in cui saranno integrati l'iRCMS e il RIAT) saranno collegati al portale di comunicazione. **Comuni ai RECAMAS nazionali, all'iRCMS e al RIAT** - Articolo 5: ciascuna autorità competente che utilizza tali sistemi deve avvalersi del portale di ricerca europeo per accedere ai sistemi di informazione dell'UE. - Articolo 10: il portale di comunicazione offrirà la possibilità di uno scambio di dati sicuro tra le autorità competenti e tra queste ultime e Frontex; - Articolo 10: atti di esecuzione volti a specificare le prescrizioni tecniche e operative necessarie ai fini dell'applicazione uniforme delle caratteristiche funzionali essenziali, nonché ad affrontare lacune tecniche o operative impreviste; - Articolo 14: il portale di comunicazione deve essere integrato in ciascun RECAMAS nazionale, nell'iRCMS e nel RIAT, nonché nella piattaforma integrata di gestione dei rimpatri (IRMA). Atti di esecuzione volti a specificare le prescrizioni tecniche per la creazione e il collegamento al portale di comunicazione.	n/d

	- Articolo 15: lo sviluppo tecnico deve tenere conto di tutte le soluzioni per un'Europa interoperabile pertinenti. **RECAMAS nazionali:** - Articolo 3: gli Stati membri devono basare il rispettivo RECAMAS nazionale: sul modello di documento e sulle specifiche elaborati da Frontex (modello di RECAMAS), sull'implementazione IT di riferimento sviluppata da Frontex e basata sul modello RECAMAS (RECAMAS di Frontex) oppure su una combinazione del modello di RECAMAS e di moduli digitali specifici del RECAMAS di Frontex. - Articolo 6: consente il collegamento di altri sistemi IT nazionali pertinenti per la trasmissione di dati da e verso tali sistemi. - Articolo 11: atti di esecuzione volti a specificare o integrare le caratteristiche dei RECAMAS nazionali. **iRCMS:** - Articolo 12: atti di esecuzione volti a specificare o integrare le caratteristiche dell'iRCMS. **RIAT:** - Articolo 13: atti di esecuzione volti a specificare o integrare le caratteristiche del RIAT.	

Statistiche sulla gestione della migrazione

Valutazione	**Misure**	**Possibili ostacoli residui (se applicabile)**
Allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore **Elencare le politiche digitali e settoriali pertinenti individuate**	Regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono l'archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS). Regolamento (CE) n. 862/2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale. Regolamento (UE) 2026/2280 (regolamento sui rimpatri).	n/d
Misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici	La governance del CRRS non è modificata e rimane disciplinata dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818. Articolo 22: le statistiche generate dal CRRS devono essere accessibili da parte delle autorità competenti, di Frontex, di	n/d

digitali transfrontalieri **Elencare le misure di governance previste**	eu-LISA e della Commissione.	
Misure per assicurare un'interpretazione univoca dei dati **Elencare le misure**	Articolo 22: Il CRRS dovrebbe registrare dal RECAMAS nazionale, dall'iRCMS e dal RIAT i dati anonimizzati di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2026/2280 e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 862/2007, e i dati anonimizzati sullo status del caso.	n/d
Uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate **Elencare le misure**	L'interoperabilità è garantita dato che i tre sistemi di gestione dei casi (RECAMAS nazionali, iRCMS e RIAT) utilizzeranno il CRRS.	n/d

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Descrizione della misura	Riferimento alla prescrizione	Ruolo della Commissione nell'attuazione della misura	Soggetti da coinvolgere	Calendario previsto
Istituzione di tre sistemi digitali per la gestione dei casi relativi al rimpatrio ("RECAMAS nazionali"), alla riammissione ("iRCMS") e alla reintegrazione ("RIAT") di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare, compreso un canale di comunicazione che colleghi tali sistemi ("portale di comunicazione")	Articolo 3 (Architettura tecnica), dall'articolo 7 all'articolo 14 (Sistemi di gestione dei casi), articolo 18 (Sicurezza dei dati), articolo 19 (Tenuta delle registrazioni), articolo 20 (Periodo di conservazione)	La Commissione farà parte del consiglio di gestione del programma e del gruppo consultivo, che sosterranno lo sviluppo continuativo dei sistemi	Stati membri, Frontex, eu-LISA, Commissione	Entrata in funzione entro il 2034

Automazione delle statistiche in materia di rimpatrio, riammissione e reintegrazione	Articolo 22 (Statistiche), articoli 29 e 30 (Modifiche dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818)	La Commissione fa parte del consiglio di gestione del programma di interoperabilità e del gruppo consultivo sull'interoperabilità, che sostengono lo sviluppo continuativo delle componenti dell'interoperabilità.	Stati membri, Frontex, eu-LISA, Commissione	Entrata in funzione entro il 2034
Permettere di conservare nei sistemi nazionali i dati pertinenti ai fini del rimpatrio, della riammissione e della reintegrazione provenienti dal sistema d'informazione Schengen	Articolo 28 (Modifiche del regolamento (UE) 2018/1860)	La Commissione fa parte del gruppo consultivo del SIS, che monitora e sostiene lo sviluppo e l'adeguamento continui del SIS	Stati membri, Frontex, eu-LISA, Europol, Eurojust, Commissione	Entrata in funzione entro il 2034